

Lectioes

Altorilievi

Università degli Studi di Napoli Federico II
Seminario di Studi Storico-giuridici

2

Luigi Lacchè

«Non giudicate». Antropologia della giustizia
e figure dell'opinione pubblica
tra Otto e Novecento

 Satura Editrice

Opera pubblicata con il contributo MIUR per il PRIN 2006
'Giurisdizione ed economia pubblica e privata.
Profili storici e comparatistici tra antico regime ed età contemporanea'

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI
Copyright 2009 Satura Editrice s.r.l.
Via G. Gigante, 204 - 80128 Napoli
rel. 081 5788625 - fax 081 5783097
e-mail: saturaeditrice@tin.it
sito web: www.saturaeditrice.it

Indice

Aurelio Cernigliaro

Presentazione

7

Luigi Lacchè

*«Non giudicate». Antropologia della giustizia
e figure dell'opinione pubblica
tra Otto e Novecento*

11

Aurelio Cernigliaro

Presentazione

Prendendo la parola anche a nome dei Colleghi Giorgina Alessi, Armando de Martino, Aldo Mazzacane e Cristina Vano, desidero anzitutto ringraziare il Collega ed Amico Luigi Lacchè per aver voluto, nonostante i suoi assorbenti impegni istituzionali, essere oggi qui nella nostra Università fridericiana per questa ultima lezione del corso di Storia della Giustizia dell'anno accademico 2008.

Come ben sanno i presenti, è per noi tutti un grandissimo onore e piacere avere qui il professore Lacchè, ordinario di Storia del diritto nell'Università di Macerata, un'autorevole studioso, ancorché giovane, di fama più che europea, un riconosciuto 'specialista' delle complesse tematiche attinenti l'ambito della giustizia. Delineare, in breve, il profilo culturale di un uomo di scienza è sempre estremamente riduttivo perché si finisce per tener fuori dal discorso proprio quella dimensione 'comunicativa' che costituisce la specifica cifra universitaria. Di ciò mi scuso; ma, incombendo pure a chi si è fatto principale promotore dell'odierna iniziativa di dar almeno qualche traccia – per la specifica rilevanza, in questa sede, si dovrebbe parlar d'indizi probanti – congrua, a mio avviso, ad individuare se non altro una fisionomia dell'Ospite, senza voler togliere spazio alle sue riflessioni, limiterò il mio dire ad un rapido 'schizzo'.

Laureatosi a Perugia, il giovane studioso ha sviluppato la formazione alla ricerca presso la *London School of Economics*, a Parigi presso la *Maison des Sciences de l'Homme* e l'*École des Hautes Études en Sciences Sociales*, a Heidelberg presso la *Ruprecht-Karls-Universität*, conseguendo ripetuti riconoscimenti dal *Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte* di Frankfurt am Main, dall'*Institut d'études politiques et juridiques*, dal CNR e dal *Fonds National Suisse de la Recherche scientifique*.

Accanto agli importantissimi contributi relativi al penale – *Latrocinium* del 1988 è ormai un classico, per contenuti e per metodo – e a quelli più recenti che riguardano tutti i profili dell'intimo rapporto tra il penale, il processuale e il costituzionale, seguendo nel rigore, ma anche nella sfavillante ricchezza di chiavi di lettura, le tracce del suo indimenticabile Maestro, mi piace in questa sede ricordare, anche per la presenza del collega civilista professore Nicola di Prisco, il fondamentale contributo storico del professore Lacchè sul tema della espropriazione per pubblica utilità del 1995 quanto mai significativo a denotare nei suoi studi una ricchezza culturale ruotante, continuamente e sotto molteplici prospettive, attorno al nodo, peraltro particolarmente sentito dagli storici del diritto, della libertà. Del tutto congruo con un meditato iter intellettuale è, sotto questo profilo, il suo contributo sulla vicenda costituzionale del 1830, che proprio sul tema della libertà trova un'originale lettura che ha fatto subito de *La Libertà che guida il Popolo* del 2002 uno dei saggi più conosciuti tra gli storici europei del diritto.

Intanto, nel 2001 il professore Lacchè ha fondato il *Giornale di Storia Costituzionale*, una rivista prestigiosa, nel cui Comitato scientifico, con il suo coordinamento, figurano alcuni tra i massimi studiosi del diritto pubblico in Europa. A sua volta, è componente di autorevoli Comitati scientifici di periodici quali *Historia constitucional* (Oviedo), *Crime, Histoire & Sociétés - Crime, History & Societies* (Geneve), *Déviance & Société* (Paris). Membro del Consiglio scientifico della *École doctorale des Sciences de l'Homme et de la Société* (Université d'Orléans) e del *Conseil de Groupement* del GERN (*Groupe Européen de Recherche sur les Normativités*, CNRS, France), Coordinatore del Dottorato di ricerca in Storia del diritto, il cui Collegio direttivo annovera ben quindici studiosi esponenti di una comunità scientifica diffusa nell'intera Penisola, dal novembre 2003 è Prorettore dell'Università di Macerata.

Da questo rapidissimo profilo, è di per sé palese quanto oggi possa contribuire all'arricchimento formativo la conferenza del professor Lacchè. Forse, l'unico rammarico è che essa si svolga al termine di un Corso accademico, privandoci della possibilità di poter mettere pienamente a frutto anche con un dibattito – sempre auspicabile ed utile quando si sente l'esposizione di uno studioso – le idee proposte e, quindi, farle rivivere nella straordinaria valenza del dialogo. Non è da meno, però, la fiducia che, oltre la barriera di una prova valutativa – un mero episodio, pur importante, collocato in un percorso formativo, – in voi della lezione del professor Lacchè resti traccia 'viva' a stimolare la disposizio-

ne critica, cifra ed obiettivo peculiare della funzione universitaria.

Nel cedere la parola al professor Lacchè, sono certo d'interpretare il comune avviso di tutti gli storici del diritto napoletani nel sentirsi all'Amico maceratese particolarmente legati perché, allievo del suo indimenticabile Maestro, riesce coerentemente a dar segno di cosa sia e debba essere la cultura universitaria, una cultura fatta di impegno, di riflessione e possibilmente di libertà.

In un recente saggio su *La penalistica costituzionale e il 'liberalismo giuridico'*, di particolare rilievo sul tema della legalità nella riflessione di Francesco Carrara, Luigi Lacchè esprime con grande coerenza la percezione 'critica' che lo storico deve avere nei riguardi dell'oggetto preso in considerazione. L'analisi acuta e corrosiva del pensiero carrariano è costantemente sottesa e sostenuta da una sostanziale condivisione del senso di *civitas*. Il convincimento secondo cui «la libertà è il diritto», declinato con veemenza dal grande criminalista lucchese sotto la '*santa bandiera*' secondo cui «libertà è giustizia», pur lontano nel tempo e suscettibile di penetrante lettura storico-comparativa, diviene per Lacchè il *fil rouge* di un 'metodo' che assume come criterio informatore la 'necessità', indeclinabile, che il Giurista, pur quando prende la veste dello storico, sia effettivamente libero, allorché non sia "ignorante" o "vilmente alleato del potere". Un buon ammaestramento, civile, un buon punto di partenza. Di ciò lo ringrazio a nome di tutti i Colleghi e degli studenti.

Luigi Lacchè

«Non giudicate». *Antropologia della giustizia e figure dell'opinione pubblica tra Otto e Novecento**

«Dopo la religione e la politica, non è forse [la Giustizia] la più grande macchina della società?» (H. de Balzac, *Un caso tenebroso*, p. 201).

«Era in piedi, premuto stretto contro il tavolo, la folla dietro di lui era tanto grande che K. doveva opporre resistenza per non far cadere giù dal podio il tavolo del giudice istruttore, e, forse, il giudice stesso» (F. Kafka, *Il processo*).

1. Il «Non giudicate» di André Gide

Le occasioni e i contesti rivestono talvolta una speciale importanza. È questo il caso: affrontare, pur rapidamente, alcuni aspetti costitutivi della giustizia nel mondo contemporaneo all'interno di un corso avanzato di *Storia del diritto medievale e moderno*

* Conservo il carattere della lezione, con l'aggiunta di citazioni e di una bibliografia di riferimento. Ringrazio molto vivamente il professore Aurelio Cernigliaro e tutti i colleghi della Facoltà giuridica della Università Federico II di Napoli, professori Giorgia Alessi, Armando De Martino, Aldo Mazzacane, Cristina Vano, per avermi invitato a tenere la lezione conclusiva del corso di *Storia della giustizia* nell'a.a. 2007-2008.

dedicato qui a Napoli, nella vostra prestigiosa Facoltà, alla *Storia della giustizia*. Questa saggia scelta offre uno stimolo singolare. Quale lente, infatti, permette di “osservare” il fenomeno giuridico meglio della “giustizia” considerata nelle sue profonde radici storiche? Non è una proposta culturale lungimirante quella di avvicinare gli studenti più maturi non solo alle singole dimensioni (spesso troppo isolate l’una dall’altra) del diritto ma dipiù a quello che definirei il problema e il mistero della giustizia, a quello “spazio” di identità – per il giurista e per la società – che si trasforma nel tempo ma rimane cruciale nella sua forte dimensione *antropologica*? Il diritto/giustizia allarga gli orizzonti del diritto/legalità, scardina gabbie e trinceramenti, mostra, in tutta la sua dinamica drammaticità, l’eterno conflitto tra Uomo e Società, tra Autorità e Libertà.

Credo di dover spendere subito qualche parola sul titolo del mio intervento che richiama, ovviamente, il celebre monito del Vangelo di Luca: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato» (Luca, 6, 37). Si tratta di uno degli insegnamenti più presenti e più forti della dottrina cristiana, una “regola aurea”, un parametro che alimenta di sé molti passi evangelici. «Chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?» (Giacomo 4,12). «Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo?» (Paolo, Lettera ai Romani 14, 4). Le parole di Gesù nel Sermone sul monte (Matteo 7, 1-5) ci dicono: «Non giudicate, affinché non siate giudicati, perché col giudizio con

il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi» (vv. 1 e 2). Il non giudicare di Cristo significa anzitutto il non condannare gli altri con astio, superficialità, con il male-dire di chi vede il male negli altri e mai nel proprio agire (la pagliuzza e la trave...). È questo il veleno che l'uomo non dovrebbe mai bere. Eppure, se l'uomo deve astenersi da questo tipo di "giudizio" perché egli è, per essenza, il "giudicato" (e solo Dio potrà indossare la toga del Giudice), le società umane sono "condannate" a giudicare e condannare. L'uomo-giudice, dice l'apostolo Paolo, «è ministro di Dio per il tuo bene» (Lettera ai Romani, 13, 4). Se giudicare è un *impossibile* atto divino – dalle fondazioni bibliche al largo fiume della teologia tomista e neoscolastica – la sua pesante sacralità si riverbera su chi è chiamato a compierlo sulla terra. *Iudicare ut Deus*, nella sua lunga e complessa evoluzione storica, è una sfida intrisa di uno scetticismo nutrito del sentimento della "disgrazia" o della "miseria" del giudicare terreno (Sant'Agostino, *Civitas Dei*, XIX) o, forte, invece, dell'"esaltazione" di una giustizia che è virtù e legittimazione del potere del principe.

Il riferimento al «Non giudicare» deve però essere filtrato, nel mio caso, attraverso la sensibilità di André Gide. Questo grande e tormentato intellettuale francese, vissuto tra Otto e Novecento, nato da una famiglia protestante, figlio del romanista Paul, professore alla Sorbona, ha gettato uno sguardo particolarmente scabro, profondo – direi *religioso* – sul problema della giustizia nella società a lui contemporanea. Nel 1912 non gli basta di "osservare" la

giustizia, ma assume su di sé la responsabilità di essere “giudice del fatto”, giurato in una sessione della Corte d’Assise di Rouen, città natale di sua madre. Da questa esperienza Gide trarrà convinzioni e valutazioni critiche sui problemi della giustizia (non solo di quella resa dai giurati), rispondendo anche ad una inchiesta del giornale *L’Opinion* (*Les jurés jugés par eux-mêmes*). Con prosa essenziale, “oggettiva”, Gide pubblicherà nel 1914 presso Gallimard, muovendo da questa attività sul campo, i *Souvenirs de Cour d’Assise*, un *reportage* che racconta singoli casi di “ordinaria giustizia”. Un’esperienza destinata a segnare Gide che nel 1930 pubblicherà nella collana, intitolata «Ne jugez pas», *Il caso Redureau*. Il caso di un quindicenne che nel 1913 aveva sterminato, senza motivi apparenti, la famiglia di agricoltori presso cui lavorava. Nulla sembrava giustificare quell’evento insensato e tutto contraddiceva il solito determinismo criminologico. Il confine tra il bene e il male appariva tutt’altro che solido.

I tribunali – aveva scritto Gide aprendo i suoi ricordi di Corte d’Assise – hanno sempre esercitato su di me un fascino irresistibile. Quando viaggio, in una città, quattro cose soprattutto mi attirano: i giardini pubblici, il mercato, il cimitero e il tribunale. Ma oggi so per esperienza che una cosa è ascoltare un verdetto, un’altra aiutare di persona a render giustizia. Quando uno è fra il pubblico può crederci ancora. Seduto sul banco dei giurati, ripete a se stesso la parola di Cristo: “Non giudicate”.

La prospettiva di Gide di fronte al «male» è già, completamente, la prospettiva delle società democratiche. La sua è una *questione* contemporanea.

2. Una grande macchina della società

La riflessione dello scrittore francese nasce dai processi in Corte d'Assise. Non è un caso, come vedremo. Essa è parte integrante di un *discorso* che insiste sui processi di costruzione di un'identità giudiziaria degli Stati tra Otto e Novecento e realizza numerosi e complessi percorsi di *nazionalizzazione* della giustizia. Questa rappresenta un pilastro fondamentale nella edificazione dell'identità nazionale e, da questo punto di vista, è un elemento, dall'evidente *valenza costituzionale*, troppo poco considerato. Nel corso del XIX secolo, quando il fenomeno assume una dimensione vastissima, gli apparati simbolici che vengono perfezionati per *rappresentare* la nazione (e lo Stato) coinvolgono fortemente gli intellettuali e tra questi, in forme diverse, i letterati e i giuristi.

Hannah Arendt, in *Le origini del totalitarismo*, nella parte in cui affronta il problema dell'antisemitismo, dedica un corposo capitolo all'*affaire* Dreyfus, a questo straordinario caso politico-giudiziario – vero e proprio processo politico “sacrificale” – che divise la Francia, e non solo, per molti anni, diventando il simbolo e la metafora di tare e di conflitti che gettavano le loro radici nel cuore oscuro delle società europee. La Arendt è una delle intelligenze che più acutamente hanno saputo interpretare le trasformazioni, i drammi e le poche speranze del Novecento. Ragionando sui caratteri di quel celebre caso, la filosofa tedesca osserva come:

mentre l'affare Dreyfus nei suoi più chiari aspetti politici appartiene già al XX secolo, il processo col suo strascico di

cause è tipico del XIX, un secolo che aveva un appassionato interesse per i processi, perché in ogni sentenza poteva esser messa alla prova la sua maggiore conquista, l'eguaglianza davanti alla legge. Una caratteristica del periodo è che un errore giudiziario faceva divampare le passioni politiche mettendo in moto un'interminabile sequela di cause, duelli e risse. Ne bastava uno solo per suscitare lo sdegno popolare da Mosca a New York; tanto forte era ancora il senso dell'eguaglianza davanti alla legge nella coscienza del mondo civile. Soltanto l'opinione pubblica francese era già così moderna da associare la faccenda a considerazioni politiche [p. 127].

Hannah Arendt vede questo *episodio* come emblematico di un certo tipo di atteggiamento della società di fronte alla giustizia e come la messa alla prova del principio di eguaglianza di fronte alla legge. L'autrice coglie efficacemente il rapporto eguaglianza-legge come dimensione "nuova" della giustizia. È una dimensione nuova perché ha a che fare con il tema della democrazia giudiziaria "d'opinione" e con i processi incipienti di democratizzazione dei sistemi giudiziari. Non a caso la Arendt mette in correlazione questo fenomeno con il ruolo dell'opinione pubblica.

L'angolo visuale dal quale ho cercato di leggere le trasformazioni della giustizia tra l'età moderna e l'età contemporanea nasce dal mio interesse per la figura dell'opinione pubblica vista come "influenza", "forza", addirittura un "potere costituzionale" dello Stato liberale.

In un precedente lavoro ho fatto ricorso ad un gioco di parole per segnalare e argomentare, tra Sette e Ottocento, una trasformazione: dal «tribunale dell'opinione pubblica» all'«opinione pubblica in tribu-

nale» (questo *calembour* è stato poi fatto proprio da Giostra 2006). È un espediente per enfatizzare un processo che ha il suo epicentro in Francia: mentre nel corso del Settecento troneggia la figura retorico/autoritaria del tribunale dell'opinione pubblica intesa come peculiare capacità di giudizio non più assorbita nel seno del corpo politico del sovrano, è nel corso dell'Ottocento invece che si generalizza l'immagine dell'"opinione pubblica in tribunale", ovvero della presenza stabile del pubblico e dell'opinione pubblica nelle corti di giustizia. In Gran Bretagna, già nei primi decenni del Settecento, i fratelli Fielding (John era un magistrato) contribuivano, con le storie dei processi e l'ingresso in aula dei giornalisti, a dissipare l'opacità della giustizia.

Questa spinta riguarda il rapporto tra la giustizia e la società. Ci sono scrittori che colgono questo tema del mondo nuovo della giustizia con un'efficacia e una straordinaria capacità di sintesi e di "verità" di cui quasi sempre difettano gli "operatori del diritto". Consapevoli dei rischi di banalizzazione dell'approccio ermeneutico del genere *Law and Literature*, appare però importante valorizzare il comune destino del letterato e del giurista per una testualità *narrativa* da intendere come dispositivo complesso in grado di collegare il *visibile* all'*invisibile*.

Torniamo per un attimo ad Hannah Arendt. «Le *dramatis personae* del processo Dreyfus potrebbero esser tutte uscite dalle pagine di Balzac...» (p. 127). Ha ragione. Non è questa la sede per ricordare come Balzac attraverso i romanzi e i racconti realizzi una straordinaria spettroscopia dell'«injustice de la loi». Anche se fa dire all'avvocato Derville ne *Le colonel*

Chabert (1832): «Ci sono troppi delitti contro i quali la giustizia è impotente. I romanzieri, con le loro trame, sono sempre al disotto della orribile realtà». Ma Balzac è ben al di sopra quando si tratta di rappresentare – certo a suo modo – la giustizia. In *Un caso tenebroso*, un romanzo giudiziario scritto tra il 1840 e il 1841 nel pieno dell'orleanismo trionfante, Balzac racconta una vicenda oscura di epoca napoleonica, ambientata nella Bretagna degli *Chouans* e del perfido Corentin, con al centro un rapimento, trame di banditi, poliziotti, spie, la solita mano corrottrice di Joseph Fouché, burattinaio della polizia politica. Lo scrittore della Commedia umana sa leggere, come pochi, la *struttura* del processo, la centralità dell'istruttoria come dimensione del *potere* (come immanenza assoluta, nell'accezione kafkiana, ovvero *potenza* nell'accezione di Paul Ricoeur) e primo baricentro del rito processuale.

Da quando la società ha inventato la giustizia – scrive – non ha mai trovato il mezzo di dare all'innocenza accusata un potere uguale a quello di cui dispone il magistrato contro il delitto. La giustizia non è bilaterale. La Difesa, che non ha né spie, né polizia, non dispone della potenza sociale in favore dei suoi clienti. L'innocenza non ha per sé che il ragionamento e il ragionamento, che può colpire i giudici, spesso non può nulla sugli animi prevenuti dei giurati [*Un caso tenebroso*, p. 193].

La fase segreta diventa però fonte di illazioni, invenzioni, curiosità. E «Davanti a una corte criminale – osserva sempre Honoré de Balzac – tutto dipende dal dibattimento, e il dibattimento verterà su piccole cose che vedrete diventare immense» (*Ibidem*, p. 195). Lo

scrittore francese è in grado di interpretare la straordinaria aporia di un potenziale strumento di prevaricazione della società borghese/moderna: il Grande Istruttore che costruisce il *suo* processo; il dibattimento che può diventare *the magic box*: cose all'apparenza insignificanti che potranno diventare *immense*. La *testimonianza* di Balzac è tanto più interessante in quanto si situa, si potrebbe dire, a metà strada tra l'antico regime e il mondo nuovo. Lo scrittore di Tours, con le sue contraddittorie nostalgie per un universo in via di definitivo disfacimento, valorizza il tema della giustizia e del processo. Balzac è consapevole della rilevanza della giustizia come «grande macchina della società» e sa che la “tecnicità” dello strumento processuale non è affatto indifferente. L'età di Balzac è anche l'età di quell'ordine processuale che il laboratorio francese post-rivoluzionario ha contribuito a sviluppare e codificare. La crisi “epistemologica” del sistema processuale inquisitorio (prove legali, tortura giudiziaria ecc.) consolidato dall'*Ordonnance criminelle* del 1670 apre, sul finire del Settecento, la lunga stagione di un *penale compromissorio* che attraverserà, in un stesso ambito tematico, il garantismo liberale e l'autoritarismo statualistico della cultura borghese tra Otto e Novecento, anche nella fase della sua graduale democratizzazione.

3. *Mescolare le carte, trapiantare il vecchio e costruire il “nuovo”*

La Francia rivoluzionaria, per la sua vicenda politico-costituzionale e i connessi profili di politica pe-

nale, appare il più significativo “laboratorio” europeo (certo, non il solo) quanto ad elaborazione di modelli e di profili tecnici. La spinta dell’illuminismo penale – rivolta alla critica dei regimi di giustizia fondati sugli *arcana iuris* e sul dominio politico del ceto togato e del suo autoreferenziale professionismo – sembra poter trovare un esito importante, durante la primissima fase della Rivoluzione, sostenuto dalle più sensibili correnti dell’opinione pubblica, allorché ci si avvia a valorizzare la pubblicità, l’elettività delle funzioni giudiziarie, l’istituzione delle giurie, la riforma dei gradi di giudizio. Pubblicità, oralità, contraddittorio diventano le parole d’ordine. Dalla inefficace riforma Lamoignon del maggio 1788 per passare attraverso il progetto Bergasse (presentato il 17 agosto 1789 a nome del secondo *Comité de Constitution*) e giungere alla cd. riforma Beaumetz (*Décret sur la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle*) dell’8-9 ottobre 1789 e infine alla costituzione del 1791, assistiamo all’avvio di un percorso incentrato su una struttura “mista”, vista, prima ancora che come *tertium genus* dominato da una epistemologia della costruzione della verità fatta di aporie e di contraddizioni, quale inevitabile punto di raccordo tra la pratica e l’ideologia del processo penale di antico regime (con le sue regole e con i suoi giudici) e quelle istanze riformatrici di stampo garantistico che, emerse nel corso del copioso dibattito settecentesco, dovettero fare i conti con quella realtà, accordando le ragioni dei *droits de l’homme* con le affannose istanze della sicurezza e del mutato ordine politico e sociale. Il processo mi-

sto appare, sotto questo profilo, la formula sintetica che – destinata ad affermarsi compiutamente nell’arco di un breve lasso di tempo, fra il cosiddetto *code Merlin* (1795) e il *code d’instruction criminelle* del 1808 – finirà, per “filiazioni” e “adattamenti” successivi, col diventare il principale modello ottocentesco di giustizia penale.

La formula “processo misto” – con una terminologia che sembra voler sottolineare l’ambiguità di fondo – descrive una struttura dualistica che separa e al tempo stesso combina, giustappone, una fase istruttoria, dominata dal segreto, dalla scrittura, e da un marginalissimo contraddittorio difensivo, con la fase, dopo il rinvio a giudizio, di raccordo e di svolgimento dibattimentale informata, così si dice, ai canoni della pubblicità, dell’oralità, del contraddittorio. Ciò che nella fase “costruttiva” del processo appare lo strumentario indispensabile per scovare rei e delitti, in quella “critica” appare una dotazione tecnica che si trasforma nel suo opposto. Sembrerebbe la quadratura del cerchio. Ma basta leggere un po’ meglio questo “schema” per rendersi conto della preponderanza della dimensione istruttoria (e delle relative giurisdizioni) nello svolgimento del processo. Il ruolo marginale della difesa tecnica viene così legittimato dalla presenza di “garanzie” burocratiche. Uno degli effetti è che l’istruzione preparatoria viene in realtà caricata di sovrapposizioni e di “duplicazioni”. Se l’attenzione si concentra sul codice penale italiano del 1865 – che ben rappresenta un erede scomodo, vituperato, novellato (ma, come accade in Italia, longevo) – si vedrà che il dualismo tra

pubblico ministero e giudice istruttore ne è uno dei caratteri salienti.

La convinzione è che tra gli interessi dell'inquirente e gli interessi dell'imputato il giudice istruttore possa svolgere una funzione "burocratica" di garanzia in grado di rendere non necessaria una presenza *costruttrice* o almeno *critica* della difesa tecnica. Alla base troviamo l'idea che le garanzie sono "endogene", derivano cioè dalla "dialettica" ordinamentale, da "controlli" e "filtri" posti in essere da una pluralità di organi istituiti dall'ordine giudiziario. È una logica di "garanzia" che non è estranea alla filosofia ispiratrice dell'Ordinanza criminale del 1670: che bisogno c'è della difesa tecnica, della *chicane*, se è il giudice istruttore a garantire le parti? La dottrina liberale italiana è consapevole delle contraddizioni del sistema. La durata eccessiva delle istruttorie dipende anche dalla complicazione delle forme, «Dal bisogno appunto di apprestare all'imputato, con un organismo di giurisdizioni e di controlli nei poteri, delle guarentigie che non si attingono alla difesa dell'imputato medesimo. Quanto minori sono le facoltà accordate all'imputato, tanto maggiori sono le forme con cui si crede necessario di circondare il procedimento [...]» (Impallomeni, p. 61). In particolare «Comprenderà ognuno le lungherie di un sistematico andirivieni del processo dal g.i. al p.m., da questo allo istruttore, e dall'istruttore alla camera di consiglio!» (*Ibidem*). Francesco Carrara insisteva sulla mera apparenza del dualismo: «quelle due figure non formano che un'anima sola», il giudice istruttore «è un mero strumento d'accusa» (*Cesarini e le*

riforme, p. 165). Gli faceva eco Luigi Lucchini quando osservava che «Il nostro processo *misto* cercò soltanto di coprire le apparenze del tristo sistema, e ci precipitò per giunta nella più deplorabile confusione fra istruttoria e imputazione, fra polizia e potere giudiziario, fra azione penale ed accusa, il di cui monopolio si dividono e si contrastano a vicenda giudice istruttore e pubblico ministero» (1872, p. 101). Per questa ragione nel 1872 Lucchini ammoniva che il dualismo «fonte di tanti funesti effetti, causa non secondaria delle interminabili lungaggini che noi tanto lamentiamo nella pratica processuale, va completamente tolto...» (*Ibidem*, p. 305). Non è un caso se la dottrina più avanzata poneva il problema delle garanzie di difesa sin dalla fase, cruciale, dell'istruttoria, individuando, con precisione, proprio nel primo biennio rivoluzionario francese la chiave di volta per un possibile ripensamento della forma del processo misto lavorando sulle ragioni di un *continuum* garantistico che avrebbe anche prodotto effetti sostanziali sul funzionamento delle attività di giudizio. Notava giustamente Ugo Conti nel 1895: «Disposizioni che ebber breve durata, e oggi pure possono sembrare eccessive, ma costituenti di qualche guisa il fondamento delle più liberali leggi moderne» (p. 8).

La *giustizia per i galantuomini* si fonda sul *processo penale dei moderni*, ovvero quella macchina per “dire” la giustizia penale che si è affermata tra antico e nuovo regime, sul crinale di due mondi. L'ipertrofia istruttoria – che non lascia indenne neanche il giudizio – è il segno della *lunga durata* di

una cultura dell'autorità che lo Stato liberale (e i liberali) non lasciano tramontare, trasformandolo in sentimento di ordine e di sicurezza. È un processo che tematizza il campo di tensione individuo/autorità, facendo convivere in maniera contraddittoria e complessa ragioni e logiche contrastanti. Uno dei paradossi (che conferma l'estrema fragilità dello statuto *pratico* dei diritti di libertà nella costituzione materiale del XIX-XX secolo) è che la fase genetica di formazione della prova e quindi *già* della verità processuale – quella più esposta a errori e deviazioni – è sottratta al contraddittorio e risponde ad una logica di ordine asimmetrico, mentre la fase di discussione/dibattito e di giudizio “definitivo” sulla prova e sulla verità è informata ai principi dell'ordine isonomico, ma è la sostanziale separatezza e la riconduzione ad una gerarchizzazione favorevole all'asimmetria (istruttoria) a rendere arduo un equilibrio accettabile tra le ragioni dell'ordine e quelle della libertà garantita.

4. *La Corte d'assise, tra tecnica e drammaturgia*

Se c'è un luogo che sembra diventare l'*epicentro* di questo *mondo nuovo* della giustizia – sempre più “spettacolare”, fatto di “processi clamorosi” e di “processi infiniti”, in grado di sollecitare curiosità e infinite riflessioni, esso è la Corte d'assise. L'“esperimento” di Gide si compie, non a caso, in quel laboratorio. Lo stesso Honoré de Balzac pensa soprattutto, nei suoi romanzi giudiziari, a questa

straordinaria *machine littéraire*. Balzac comprende che la struttura dicotomica del processo misto favorisce il “successo” dell’Assise, anche perché la fase istruttoria segreta, malgrado l’ingresso nello Stato liberale, è ancora dominata da congegni “inquisitoriali” e dal Grande Procuratore. Proprio nella Francia orleanista inizia a palesarsi questa trasformazione: casi giudiziari nei quali gli imputati devono la propria fama più al processo e ai suoi colpi di scena che ai crimini commessi. L’*affaire Lacenaire* è un esempio palese di come un giovane balordo, *poseur*, spavaldo, poeta *maudit* – che si accusa di un gran numero di reati – reciti “a fare il personaggio” suscitando, come in una *pièce*, la curiosità del pubblico e dei letterati, amplificata da una stampa ormai intenta a costruire la forma del *roman-feuilleton*. La *celebrità* si costruisce nel processo, nell’aula dell’Assise; al centro troviamo più che i singoli reati, un attore che è in grado di sovvertire le “regole” del teatro giudiziario. «Il delinquente celebre, cioè, ha gli stessi onori dell’uomo illustre: ogni particolare che lo riguarda è divulgato alle turbe come fosse l’attributo di un semidio» (Sighele 1906, pp. 273-274).

Non è certo casuale che a partire dall’Ottocento una parte significativa della letteratura e del teatro e poi, nel Novecento, della produzione per il cinema e la televisione condividano la “fonte” giudiziaria come specifico materiale drammaturgico. E non è neppure casuale che l’architettura delle aule di giustizia e in particolare di quelle che devono ospitare le sessioni d’Assise abbiano bisogno di dispositivi di rappresentazione che considerati nel loro complesso

compongono una scena dalle forti potenzialità “teatrali”: dagli scranni della Corte con la sottolineatura gerarchica del seggio del presidente alla tribuna più o meno rilevata per l'accusa, dalla barra degli avvocati alla tribunetta dei giurati, sino allo spazio riservato al pubblico.

Questi ed altri caratteri fanno dunque del giudizio penale in Assise un paradigma. Ci si può interrogare se ciò non dipenda in misura notevole dalla presenza della giuria che, come si sottolinea nel preambolo dell'Editto albertino sulla stampa (26 marzo 1848), «saggiamente rappresenta» l'opinione pubblica. E tuttavia, pur riconoscendo l'indubbia importanza dell'istituto dei giurati, è bene allargare lo sguardo; per certi versi il nostro interrogativo potrebbe essere rovesciato, portandoci a dire che la giuria è “centrale” proprio perché opera all'interno della Corte d'assise. Lo spunto è offerto da Jean Cruppi, autore di una delle più interessanti analisi, a cavaliere tra tecnica giuridica e “costume” che, a livello europeo, siano state dedicate all'Assise.

Et d'abord, évitons une erreur assez commune. Trop souvent, examinant la Cour d'Assises, on n'envisage que le jury. L'opinion s'obstine à ne voir que lui dans la juridiction criminelle. Qu'on songe à telle ou telle affaire: le verdict a été “excellent” ou “stupide”; le jury a été “la conscience de la nation” ou “au dessous de tout”. Mais il semble que lui seul a tout fait, qu'il est la Cour s'Assises elle-même, et que c'est à lui qu'il convient de rapporter la responsabilité totale des arrêts. Cette opinion repose sur une erreur fondamentale. Le verdict ne saurait être un phénomène de génération spontanée. Il est déterminé par le jeu complexe des organes

dont le législateur a organisé le concours, et dont l'ensemble constitue la "jurisdiction" [pp. 17-18].

I "protagonisti" di quest'opera collettiva sono numerosi: il pubblico ministero, la difesa, i testimoni, gli esperti, l'accusato; il pubblico; la stampa; la procedura scritta; la Corte e soprattutto il presidente. Inoltre, come abbiamo detto, non bisogna dimenticare che i "canoni" tecnici (oralità, contraddittorio, pubblicità) che alimentano il giudizio in Assise devono fare i conti, anche in virtù della forza "ipertrofica" della logica dell'istruttoria, con limitazioni, disfunzioni e strategie di depotenziamento.

Si pensi alla dinamica che opera sulla linea di confine tra regola ed eccezione (vera e propria struttura materiale dei sistemi penali liberali e tutt'altro che superata dai regimi democratici). Non v'è dubbio che il criterio dell'*indole politica* dei reati segni la logica della competenza in Assise. Ma quando i governi ritengono che la posta in gioco è più alta, allora assistiamo alla messa in campo di dispositivi di "sottrazione". Già negli anni Cinquanta – quando non esiste ancora la Corte d'assise – la legge sabauda del 26 febbraio 1852 sottrae alla giuria, per evidenti ragioni di politica internazionale, il reato di offesa contro i sovrani e i capi dei Governi esteri. Ma ancora più vistosa sarà la legge 19 luglio 1894 n. 315, la cd. legge contro gli anarchici, ampiamente utilizzata per contrastare l'attività politica del movimento socialista, che agli artt. 1 e 3 elimina la competenza della Corte d'assise per le ipotesi di istigazione a delinquere e l'apologia dei reati commessi a mezzo stam-

pa. Nella crisi di fine secolo, dopo alcuni episodi degli anni '70 e '80, si fa strada, sul fronte repressivo, l'idea dell'"inadeguatezza" dell'Assise nella lotta al dissenso politico. Come è noto, il ripetuto riaffiorare di condizioni "emergenziali" nella storia dell'ordinamento penale italiano limita anche la "centralità" dell'Assise, attraverso leggi derogatorie o più spesso con il ricorso alla giurisdizione penale militare durante la dichiarazione degli stati d'assedio. Significativo per il funzionamento dell'Assise è lo "spostamento" della competenza ad altra giurisdizione (a parte il distinto fenomeno dell'abuso della legittima suspicione), innescando quel fenomeno che, seguendo la terminologia francese, prende il nome di correzionalizzazione.

L'art. 440 del c.p.p. del 1865 (che riproduce nella sostanza l'art. 428 del c.p.p. del 1859) consente alla sezione d'accusa, al termine della fase istruttoria, di rinviare, purché all'unanimità, la cognizione della fattispecie (derubricata in applicazione o meno delle circostanze) al tribunale correzionale anziché alla Corte d'assise, e ciò nonostante la teorica competenza della Corte sulla base del titolo di reato. I fautori della giuria vedono nella correzionalizzazione giudiziaria un cavallo di Troia poiché deroga al principio base che fissa la competenza. Del resto, questa dinamica funziona sia dal basso verso l'alto, in quanto l'Assise "attrae" a sé alcuni reati d'indole politica nonché i reati connessi, sia dall'alto verso il basso attraverso, appunto, la correzionalizzazione. «Per verità – scrive Domenico Giuriati – cadrebbe in una curiosa contraddizione quel legislatore, il quale,

mentre istituisce una magistratura, studia nel tempo stesso il modo di circoscriverne le attribuzioni e di falciarne gli incarichi, perché la presume inetta! – E se le ragioni dei francesi non hanno pesato nella bilancia de' legislatori italiani, da quale altra sorgente scaturisce l'art. 428? Se uno spirito di diffidenza contro il giurì non determinò la volontà legislativa, quale altra causa rimane perché fosse operato un così grave sovvertimento dei principii di diritto e della procedura penale?...» (1863, p. 413). Quando invece si ricorre all'assise (in Italia con una media di circa 5000 casi l'anno), un cospicuo peso specifico ce l'hanno gli atti istruttori, al punto anche di vanificare la possibilità della genuina formazione del convincimento in sede di dibattito.

La giuria è senza dubbio l'organo – come osservato da Jean Cruppi – che attira di più l'attenzione e le critiche dell'opinione pubblica ma il *dominus* del dibattimento in Assise è il presidente. Non c'è fase o attività del giudizio che sfugga alla sua autorità. Possiede infatti penetranti poteri istruttori “supplementari”, può procedere a tutti gli atti o informazioni che giudicherà utili alla manifestazione della verità (dandone avviso previamente al pubblico ministero) (art. 464 c.p.p. 1865), può intervenire sulla lista dei testimoni, interroga gli imputati, i testi e i periti, accorda la parola, dirige i giurati, ha il potere di prorogare il dibattimento, fa il riassunto, pone le questioni ai giurati. Il presidente non solo «è incaricato di dirigere l'istruzione ed il dibattimento» (art. 477 c.p.p. 1865) ed esercita la polizia delle udienze (art. 619), ma di più, in sede di giudizio, «è rivestito di un

potere discrezionale, in virtù del quale, durante il dibattimento, e in tutto ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità, può fare quanto egli stima utile a scoprire la verità: e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di quei mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione» (art. 478 c.p.p. 1865). Questo «formidabile potere discrezionale» (Lucchini 1899, pp. 27 e 54), che il presidente esercita spontaneamente senza diritto per le parti di farne istanza, è stato mutuato dal modello francese dove ha fatto la sua apparizione sin dalle origini della giuria, quindi dalla legge 16-29 settembre 1791, tit. III, cap. 2, art. 2, poi confermato e sviluppato dall'art. 276 del codice del 3 brumaio anno IV e infine sistemato dagli artt. 268 e ss. del *code d'instruction criminelle* del 1808. Si tratta dunque di un potere straordinario che completa i poteri di diritto comune.

Tale prerogativa sarebbe stata introdotta come correttivo, «un temperamento all'indirizzo accusatorio e popolare dei giudizi d'Assise». Il presidente avrebbe dovuto chiarire le oscurità, risolvere i problemi imprevisi. In realtà, osserva Luigi Lucchini, «si è voluto creare un contrappeso alle sovrane e insindacabili potestà dei giurati. Anche questo è un potere sovrano e insindacabile, e perciò non scevro di pericoli. Esso viene a completare, nel giudizio, quelle facoltà egualmente eccezionali e incensurabili attribuitegli nel periodo processuale che lo precede...» (*Ibidem*, p. 54). La legge non solo ha assegnato al presidente la parte più attiva nella escussione delle prove dedotte dalle parti, ma gli ha anche con-

cesso la facoltà di ricercarle e produrle egli stesso, potendo chiamare a esame, per ottenere chiarimenti, qualsivoglia testimone o perito e farsi recare qualunque nuovo documento (art. 479 c.p.p. 1865) con effetti immaginabili sulle giurie che non devono motivare i loro verdetti. Lucchini ritiene esorbitante e illogico questo potere perché contrasta con l'ufficio proprio del presidente, esponendolo ad arbitrî ed abusi. Il vizio fondamentale quindi non risiede tanto nella necessità di prevedere un potere supplementare in capo al presidente o alla corte (chè tale differenza non ne cambierebbe la natura), ma appunto «nella discrezionalità, nell'assoluto dominio dell'arbitrio, nell'assenza di ogni difesa da parte dell'accusato» (*Ibidem*, p. 10).

I poteri del presidente, a cominciare da quello discrezionale, sarebbero così penetranti proprio per *controbilanciare* le prerogative della giuria: insomma nella Corte d'assise si delinea un conflitto tra due *sovranità*: dalla soluzione dipende, almeno per i reati di *indole politica*, un più o meno ragionevole temperamento tra le ragioni dell'autorità e la tutela delle libertà costituzionali. Tutto ciò non sfuggirà a Gide che osserva: «Il giudice interrogatore si presenta in udienza con un giudizio già formato sul caso in esame; mentre il giurato non sa ancora niente... Come è difficile per i giurati (parlo di quelli di provincia) non tener conto dell'opinione del presidente...» (1949, p. 132).

Eppure, malgrado tutti questi, non irrilevanti, aspetti problematici, è innegabile il fatto che l'Assise diventi il paradigma della giustizia liberale e il "si-

nonimo” stesso di giustizia penale. Del resto, è nel dibattito che “nasce” la figura dell'avvocato penalista. Acquistata la parola, non ha più bisogno, come nel processo di antico regime, delle memorie scritte (che continua però a scrivere e pubblicare) per poter “parlare” ai giudici e soprattutto all'opinione pubblica. Oratore e “attore”, l'avvocato eloquente contribuisce in maniera molto significativa a creare il nascente statuto del *processo celebre*. Ed è proprio nel corso della Restaurazione che alcuni istituti del “processo misto” nelle diverse aree italiane, suscitano importanti discussioni. È significativa la reazione di un Giovanni Carmignani contro la disciplina (“mista”) toscana che a suo dire concedeva ormai troppo spazio alla parola e ben poco al ragionamento, ovvero costringeva i magistrati e gli avvocati a «fare conversazione», a diventare «drammatici attori piuttosto che oracoli della giustizia». E non si trattava solo di aspetti “tecnici”, poiché non sfuggiva certo all'insigne criminalista pisano proprio la dimensione politica e costituzionale del fenomeno in atto: che le libere arringhe, che la discussione del pubblico si sarebbero potute appuntare in ultimo sugli «oggetti governativi e politici». Quella stessa dimensione politico-costituzionale che numerosi giuristi toscani dell'epoca consideravano invece un passaggio ineludibile verso una trasformazione del rapporto tra processo penale, garanzie e ordine giuridico, dando vita ad un processo accusatorio “puro”.

È da sottolineare l'espressione «oracoli della giustizia» in virtù della sua straordinaria profondità storica che richiama la dimensione *eroica e costruttrice*

del giurista nella tradizione del diritto comune. La preoccupazione del “conservatore” Carmignani però non è assente, seppure in un quadro ormai diversamente definito, nel “liberale” Francesco Carrara. Il grande criminalista lucchese nel 1874 – anno della legge organica sui giurati –, dopo aver ricordato con entusiasmo come ormai l’oralità dei giudizi e la giuria fossero diventate le due condizioni irretrattabili di una giustizia “civile”, non mancava di segnalare una preoccupazione e un rischio collegati ad un processo sempre più “parlato”: la scienza rischiava di immiserirsi a tutto vantaggio della sola pratica. Ed è significativo che Carrara – ben consapevole della cultura forense “alta”, tradizionalmente legata alla scrittura, alle memorie, alle allegazioni, ai pareri – faccia quella osservazione in un intervento occasionato dalla fondazione di una nuova rivista milanese intitolata «Rivista dei dibattimenti celebri».

L’antropologia dello spazio giudiziario testimonia molto bene i dilemmi e le tensioni degli individui e delle società. Quando Hannah Arendt dice che l’Ottocento è il secolo dei processi, perché attraverso di essi si poteva cogliere il senso di una tensione, tutta moderna, tra l’eguaglianza e la legge, toccava un nodo essenziale.

5. Attorno alla giuria

Se dovessi individuare, nel contesto italiano, un “momento” capace di testimoniare le tensioni nascenti dal “mondo nuovo” della giustizia, potrei in-

dicare il 1874, quando venne approvata (8 giugno) la più importante riforma organica della giuria. Si tratta di una legge che da un lato consolida e legittima un istituto controverso, dall'altro interviene, in senso restrittivo, sulla pubblicità e sui resoconti della stampa. Non bisogna dimenticare che la giuria ha fatto il suo ingresso nelle aule italiane proprio con l'Editto sulla stampa del 26 marzo 1848 destinato a diventare uno dei pilastri dell'ordinamento liberale italiano. L'Editto abolisce la censura preventiva e riconosce ai "reati di stampa" un complessivo regime di favore legale, seguendo – sulla linea del modello dottrinario francese – la logica della specialità e del carattere intrinsecamente politico del reato di opinione. Questo legame è spiegato dal fatto che la giuria è un organo di rappresentanza dell'opinione pubblica nel processo. E chi meglio dell'opinione pubblica – selezionata secondo i criteri censitari e capacitari che progressivamente hanno forgiato la cittadinanza politica – può giudicare i reati di stampa che sono spesso reati di opinione? Anche chi è contrario all'istituto della giuria, come Pietro Ellero, concorda sul fatto che quelli di stampa sono «...reati in gran parte d'opinione, reati in gran parte contro l'opinione, non da altri che dall'opinione pubblica debbono essere giudicati» (p. 761).

In Italia, come spesso capita sul fronte della modellistica istituzionale, si cita a ogni piè sospinto il mito del *jury* anglosassone – mattone fondamentale della mitica *English Constitution* – ma poi, nella realtà, per una sorta di produttivo strabismo geopolitico e culturale, si "imita" la Francia. In realtà non si

imita nessuno ma certo l'esperienza francese è tutt'altro che lontana. La giuria "alla francese" era uscita dal grande cantiere della riforma della giustizia nel primo biennio rivoluzionario. Ad un occhio ingenuo poteva apparire un *transfert* britannico, ma se l'istituto conservava identico nome (che rimandava alle comuni radici normanne...) la sostanza non poteva essere tanto diversa. Al di qua della Manica la giuria nasceva in una prospettiva "antigiurisprudenziale": anzitutto istituto di "diffidenza" verso i togati. La giustizia dei cittadini si fondava su una nuova *costituzione giudiziaria*. Nella realtà inglese la giuria – nella sua lunga e oscura storia – era un istituto di *confidenza sociale*. Era essa stessa una *costituzione di garanzia*. Il "trapianto" italiano si porta dietro, attutito e filtrato dalla cultura moderata del dottrinarismo liberale, la funzione di diffidenza politica, di gran lunga accentuata dopo l'Unità. Come fidarsi di certi ferri vecchi del mestiere negli ex-Stati preunitari dopo la raggiunta Unità? Le epurazioni poterono qualcosa, il reclutamento "politico" dei magistrati assicurava qualcos'altro, ma anche la giuria ebbe un ruolo significativo, in quel momento, per la classe dirigente risorgimentale. E proprio i liberali più convinti vi videro un possibile *contrappeso* al "potere giudiziario" che molta strada dovrà fare per conquistarsi un minimo di "indipendenza funzionale".

Nel 1874, in occasione del dibattito sul progetto di legge, la difesa della giuria – di fronte alle critiche – diventa una vera e propria difesa del regime liberale. Celebre è l'intervento di Giuseppe Pisanelli, nella tornata del 13 marzo 1874, quando osserva che «...

un fatto non contrastato, né contrastabile, si è che dovunque appare la libertà, dovunque appaiono le istituzioni liberali, appare accanto ad essa il giurì. Il giurì è un compagno indispensabile, necessario, fatale, se si vuole, della libertà...». Nello stesso anno Francesco Carrara dedica la sua prolusione di apertura del nuovo anno accademico al tema *I giurati e la libertà*. Nel ricostruire storia, caratteri e funzione della giuria nell'ambito delle teorie del costituzionalismo liberale e in particolare della teoria della divisione dei poteri, l'avvocato toscano ammoniva: «... Non si sapeva forse anche prima d'oggi che il quadrilatero delle libertà costituzionali si erige sulla Guardia nazionale, sui giurati, sulla libera stampa e sul parlamento?...» (p. 11). In questa visione "costituzionale" la giuria rappresenta – nel contesto degli apparati di giustizia – la massima espressione della concezione liberale dell'autonomia della "società civile" e della sua pretesa capacità di «giudicare del proprio diritto».

Tra il 1848 e il 1874 la giuria subisce una graduale metamorfosi: nata come istituzione politico-costituzionale, palladio delle libertà, si afferma come istituzione giudiziaria. La legge sull'ordinamento giudiziario (13 novembre 1859, n. 3781) incardina la giuria nella Corte di Assise e ne amplia la competenza, sia rispetto ai reati politici che alla sfera dei più gravi reati comuni. La giuria degli illuministi, improntata a sentimento, istinto, e obiettivi di "democratizzazione", si trova dinanzi un dilemma: il giurato deve possedere una peculiare "competenza" di raziocinio e di logica o deve affidarsi al sentimento e

al naturale buon senso? Un dilemma, questo, tutt'altro che secondario, specialmente nei *processi celebri*, dove tutti questi elementi sono ingredienti immancabili. La *verisimiglianza*, dice Romagnosi, resta pur sempre una forma imperfetta e parziale di certezza.

La riforma del 1874 e il vasto dibattito che l'accompagna, nelle aule parlamentari e in ambito dottrinale, rispondono all'esigenza di ovviare ad alcuni dei problemi già rilevati dai commentatori: assoluzioni "scandalose", sulla falsariga di quanto era avvenuto in Francia sin dalla Restaurazione, l'apatia dei giurati, le tipologie di composizione dell'organo, l'abuso del sistema delle esenzioni. Nel 1872 Enrico Pessina ben sintetizza il problema della doppia natura della giuria: «Il giurì come istituzione politica attrae gl'uomini; il giurì come istituzione giudiziaria eccita contro sé diffidenze e paure...» (p. 298). Pasquale Stanislao Mancini, nel dibattito del 1874, non è tenero verso la magistratura inquirente che, in una sua parte almeno, non accetta la giuria:

Da qualche anno in qua, e specialmente negli ultimi mesi, è notorio che l'istituto dei giurati in Italia trovasi fatto segno ad una sistematica guerra; è divenuta una funesta moda, se non una tacita cospirazione di una parte della stampa, e, mi duole il dirlo, ben anche di una parte della magistratura investita dell'ufficio di accusatrice, cogliere l'occasione di qualunque verdetto, che apparisse poco chiaro, non corrispondente ai fatti o precedentemente divulgati in modo meno esatto nei giornali, o asseriti come veri e costanti dai pubblici Ministeri nei loro atti d'accusa dati ad una prematura pubblicità, infine di ogni verdetto non appagante interamente la

pubblica opinione, per farne oggetto di crudeli censure, e per spargere a piene mani il biasimo sopra quei cittadini che sedettero nel tribunale popolare... [*Rendiconti del Parlamento italiano*, Sessione del 1873-1874, Discussioni della Camera dei Deputati, Roma, Botta, 1874, vol. III, p. 2282].

Lungo questa linea si sviluppa il dibattito italiano tra favorevoli e contrari (con numerose gradazioni): gli argomenti addotti sono speculari e quasi tutti riguardano, a ben vedere, il problema della rappresentatività dell'opinione pubblica. Come "istituzione politica" la giuria è considerata parte integrante del sistema costituzionale. È il giudizio del paese capace di giudicare; è la stessa coscienza della società, è l'interprete naturale dell'opinione pubblica, del suo stato e del suo variare: riesce a meglio «...mantenere la equazione tra l'opinione pubblica e l'esercizio della giustizia...» (Bonasi, p. 192). Basterà però leggere la testimonianza di Pasquale Turiello per avere la contro-immagine del giurato: quasi sempre ignorante, incapace di discernere il legame complesso che intercorre tra fatto e diritto, portato dalle apparenze a giudicare in maniera non meditata, senza essere gravato da una vera responsabilità morale, in assenza di motivazione e in presenza di un voto non trasparente. Gli esponenti della Scuola positiva non avranno difficoltà a parlare di «vero regresso» (Ferri 1881, p. 132), di «una giustizia passionata e miope» (Ferri 1892, p. 666), di un organo "primitivo" che contraddice il principio della divisione del lavoro e immette il senso comune laddove c'è bisogno di scienza e di una sempre più specialistica conoscenza

dell'uomo delinquente. Composta – anziché dai migliori che si defilano grazie a dispense e ricusazioni – da un «consesso di pizzicagnoli, barbieri e fittaiuoli» (Garofalo 1891, p. 425), essa è troppo debole verso i reati più gravi e minacciosi, anche attraverso l'equivoca interpretazione della “forza irresistibile” e delle scusanti e dirimenti, e troppo severa – come faranno notare i seguaci del socialismo giuridico – verso i reati contro la proprietà. La collettività – afferma Sighele – «si chiami Giurì o commissione, assemblea o folla, dà un prodotto morale e intellettuale peggiore di quello che darebbe ognuno degli uomini che la compongono. *Unirsi nel mondo umano vuol dunque dire peggiorarsi*» (Sighele 1894).

Ma «I giurati – aveva osservato col solito acume Francesco Carrara – si fanno o non si fanno: si vogliono o non si vogliono. Se non li volete, aboliteli, e finite la piccola guerra. Se li volete, adattatevi lealmente a questa esigenza del secolo, pigliateli come sono per loro natura, e cessate di volerli mascherare con la parucca di magistrati. Loro natura è di rappresentare la giustizia popolare; di essere gli organi e gli araldi della pubblica opinione, perché questa col mezzo loro si riveli al legislatore e gli additi i bisogni dei tempi...» (*Recensione*, 1874, p. 590). Il giurista lucchese coglie, nel profondo, quel processo di “desacralizzazione” che accompagna la giustizia tra antico e nuovo mondo. Il processo con giuria diventa il luogo del conflitto tra *Thémis*, la giustizia ieratica, razionale, espressione della legge, e *Dike*, la giustizia “popolare” fondata sull'equità. Il cerimoniale giudiziario deve essere, per alcuni aspetti, “reinventato” per prolungare nel tempo quei

legami di obbedienza e di adesione che erano stati patrimonio dell'epoca precedente.

6. *Una questione "moderna": la pubblicità del giudizio*

Ma la pubblicità del rito introduceva un elemento essenziale. L'art. 72 dello Statuto albertino aveva stabilito – “conformemente alle leggi” – il principio di pubblicità sia per le udienze dei tribunali in materia civile che per i dibattimenti in materia criminale. L'art. 268 c.p.p. del 1865 dava concreta applicazione al principio, stabilendo i casi eccettuati (morale pubblica, «buon ordine» ecc.). Non è un caso se proprio la legge del 1874 sui giurati in Assise diventò l'occasione per intervenire sul tema della pubblicità “mediata”. Infatti, l'art. 49, quasi a controbilanciare la portata innovativa della riforma e ampliando la portata del divieto già presente nell'Editto sulla stampa, vietava la «...pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva. È vietato del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del diritto, e dei voti individuali così degli uni, come degli altri». Lo scopo di questa disposizione, introdotta con il favore convinto delle Camere e sostenuta dalla dottrina, era di proteggere i giurati dai resoconti parziali, passionali, tendenziosi della stampa. Se non sembrava possibile seguire la via inglese della segregazione materiale dei

giurati, «si dovette almeno provvedere alla loro segregazione *morale*, ossia a sottrarli a ogni pericolosa influenza, pressione o seduzione...» (Relazione Vigliani, in Lucchini 1874, p. 462).

Luigi Lucchini iniziò subito, dalle pagine della sua «Rivista penale», la polemica contro l'art. 49, ritenendolo inadatto a raggiungere un obiettivo che, in astratto, appariva giusto: la tutela del processo, e della giuria in particolare, dalla curiosità morbosa del pubblico e soprattutto dai resoconti parziali o falsi dei giornalisti. Il pericolo più grave era però l'*isolamento* della giustizia. Se lo spazio giudiziario, come spazio "sacro", è legato all'idea della separazione, l'isolamento deve riguardare chi giudica ma non la giustizia (Lucchini, *Recensione*, 1875, p. 391). Si tocca qui il tema-problema del rituale giudiziario, della sua dimensione simbolica e del contesto processuale. L'atto del giudicare e il "luogo" creano forme, gesti, modi di essere e di agire che riconducono al *sacro* e al tempo stesso intendono uscire dal *sacro*. La "democratizzazione" della giustizia (nel senso della Arendt) "preme" sui simboli e li trasforma rinnovandoli.

La "nazionalizzazione" giudiziaria attraverso la stampa inizia in Italia con i primi grandi processi degli anni '70. I giornali di opinione dedicano sempre più spazio alla cronaca giudiziaria e ai dibattimenti. Abili editori come il milanese Sonzogno, il fiorentino Salani, il napoletano Anfossi pubblicano raccolte di processi celebri. Anche le riviste giuridiche non restano insensibili alla cronaca processuale.

La dimensione costituzionale della pubblicità è al centro del dibattito degli anni Settanta, ma, come

Lucchini già comprende, è altrettanto forte il profilo antropologico della giustizia come spazio pubblico e come principale campo di tensione. La *giustizia dei moderni*, come vedremo, non può prescindere dal *pubblico* ma, al contempo, questo è il *problema* per la *sostanza* di ogni atto di giustizia.

Nel 1874 Lucchini dice che «Ogni provvedimento della legge non conforme a libertà tornerà sempre a scapito della condizione morale del giudicabile. Scemando la pubblicità dei dibattimenti si fa un passo indietro verso il detestato sistema inquisitorio» (p. 461). L'unico criterio veramente liberale è che la legge penale repressiva intervenga, anche severamente, solo dopo che i resoconti siano stati pubblicati e giudicati come pregiudizievoli. La giurisprudenza applicò l'art. 49 in maniera difforme. Per il resto, se i resoconti dei dibattimenti, prima della legge del 1874, potevano essere inesatti o falsanti, l'art. 49 ebbe l'effetto di costringere i giornali alla più succinta esposizione, travisando fatti, circostanze, apprezzamenti. «Onde – osserva sempre Lucchini – avvengono inconsiderati attacchi o esagerate esaltazioni del magistrato popolare, chiamato a pronunciarsi sui più gravi reati; e la nostra più cara istituzione e la più interessante per un ordinamento politico costituzionale è posta continuamente a repentaglio dai valvassori dell'opinione pubblica e della stampa» (1875, p. 271).

Il divieto di pubblicare gli atti dibattimentali e le notizie concernenti la giuria prima della sentenza definitiva ebbe però vita breve. Malgrado il sostegno di una parte cospicua del Parlamento e della stessa

scienza giuridica, la tutela del processo dall'opinione pubblica e dalle false rappresentazioni indotte dalla stampa colpiva alla radice lo statuto del regime liberale. L'on. Pasquale Stanislao Mancini intervenne il 3 novembre 1875 in qualità di difensore nella causa intentata, dinanzi al Tribunale correzionale di Roma, contro il giornale *Il Diritto* che era stato sequestrato per aver pubblicato il nome dei giurati estratti nel processo "celebre" per l'assassinio del pubblicista Raffaele Sonzogno. Pur limitando la sua difesa all'interpretazione testuale dell'art. 49, Mancini (che pur aveva fatto parte della Commissione parlamentare "responsabile" del divieto poi approvato nella legge del 1874) utilizzava la tribuna giudiziaria per ricordare la cattiva prova offerta da quella disposizione, mentre in una lettera all'*Opinione* (31 ottobre 1875) il giurista napoletano aveva respinto l'accusa di essere stato lui il promotore dell'art. 49, distinguendo comunque tra l'abuso dei resoconti (specie se dolosamente ingannevoli e pubblicati per fine di lucro) e l'assurdità del divieto assoluto. Nella seduta del 16 novembre 1875 Mancini presentava alla Camera un ordine del giorno contenente la proposta di abrogare l'art. 49 sostituendolo con una diversa formulazione. Il guardasigilli Paolo Onorato Vigliani non si oppose alla presa in considerazione della proposta, ma non mancò di far osservare come la legge del 1874 fosse troppo recente e per di più votata con la massima concordia dalle assemblee legislative, per essere ora sottoposta a repentina modifica. Pasquale Stanislao Mancini, divenuto nel frattempo ministro di grazia e giustizia (25 marzo 1876), riprese il progetto

per abrogare quell'art. 49 che colpiva «irragionevolmente e grandemente...» «...una delle principali guarentigie di ogni regime liberale...». «Non può negarsi che il rendiconto allarga questa pubblicità, rafforza questa guarentigia, imperocché permette che oltre quei pochi cui è dato penetrare nell'aula di giustizia, assista allo svolgimento del dramma giudiziario tutta la nazione, e forse tutto il mondo civile... Non è questo un vano pascolo di curiosità, ma l'incremento, l'applicazione di un gran principio, tutela della giustizia, custodia della indipendenza di coloro che sono chiamati ad amministrarla» (*Camera dei deputati, Sessione del 1876-1877, Documenti, Stampato n. 22, Progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti... Abrogazione dell'articolo 49 della Legge 8 giugno 1874 n° 1937, e sostituzione di altre disposizioni, p. 2*). Il divieto, al contrario, produceva gravi danni, sottraendo la giustizia alla salutare influenza della pubblicità e predisponendo l'opinione pubblica, orientata da notizie false e parziali, all'errore. La legge 6 maggio 1877 n. 3814 ripristinò la pubblicità, a mezzo stampa, dei resoconti, atti e riassunti dibattimentali. Del resto il divieto, nel breve periodo in cui pure operò, non riuscì ad impedire che i "drammi giudiziari" trapelassero all'esterno delle aule di giustizia. Nel processo Grandi, svoltosi proprio nello stesso periodo, quello che è forse in Italia l'antesignano del *reporter* giudiziario, l'avvocato-giornalista (scriveva per *La Nazione*) e popolarissimo scrittore Pietro Ferrigni, in arte Yorick figlio di Yorick, riusciva a dare conto del dibattimento ricorrendo alle astuzie del mestiere.

7. Se la giustizia diventa spettacolo

Dai casi dei primi anni '70, passando per i grandi processi politico-affaristici (Notarbartolo, Banca romana, Cuocolo), per giungere al “processo dei processi”, il celeberrimo caso Murri, quello che colpisce è il continuo riferimento all'immagine della giustizia-spettacolo e alla “con-fusione” di elementi giudiziari e teatrali. Trascorsi pochissimi anni dal dibattito sulla pubblicità degli atti giudiziari, già il 3 novembre 1879 il guardasigilli Varé emanava una circolare per richiamare i primi presidenti e procuratori generali delle Corti d'appello al rispetto di regole dibattimentali di «buon ordine» per evitare «ogni appassionata retorica» e sollecitare gli avvocati a tenere una sobrietà più consona alle aule “sacre” dei tribunali. Il ministro faceva espresso riferimento alla pubblicità dei giudizi resi in Corte d'assise e lamentava la voga di trasformare le aule di udienza – col consenso o addirittura il favore dei magistrati – in teatri per «allettare le turbe». «Ho sentito di tribune costrutte per le quali furono distribuiti biglietti di prima e di seconda classe. Codesti apparati teatrali repugnano al decoro della magistratura di una nazione civile». Il pubblico manifesta troppo spesso le proprie impressioni e le proprie simpatie distogliendo i presidenti dai loro doveri. Nel 1891 il ministro Luigi Ferraris intervenne di nuovo sulla questione (insoluta) delle udienze che si trasformavano in spettacoli, con la presenza di vere folle, con ritardi e prolungamenti inutili dei dibattimenti. Anche in questo caso il bersaglio è «l'abuso introdottosi di una pub-

blicità privilegiata delle udienze»; «[...] quello poi che può riuscire contrario alla vera pubblicità, e non autorizzato da alcuna prescrizione di legge, è la normale destinazione dei posti privilegiati, soprattutto l'ammissione di persone alle quali o la ragione del sesso o la condizione sociale dovrebbero consigliare di astenersene, anziché far nascere il morboso desiderio di assistere a' dibattimenti penali».

Se la presenza in dibattimento, finanche di giovani e belle donne, può suscitare il commento risentito e l'ironia della stampa, la complessità del fenomeno rischia di sfuggire alle analisi di costume. Da *Il rosso e il nero* di Stendhal a un celebre quadro, *In Corte d'Assise*, del pugliese Francesco Netti (1882), pittore colto e di buon talento, la folta presenza del genere femminile, spesso di elevato rango sociale, con il suo corredo di cappellini, abiti sgargianti, binocoli e sguardi maliziosi, suscita divertita ironia e moralismi sessuofobici.

Nell'ultimo scorcio del secolo la critica del positivismo sembra poter corrodere quella *valenza costituzionale* della pubblicità che i giuristi liberali come Mancini o Lucchini avevano, pur non senza contraddizioni, difeso. Nel 1893 il pretore Camillo Cavagnari, interessante figura di magistrato "eclettico", invoca l'abolizione della pubblicità delle udienze penali. Il suo angolo visuale non è più quello delle garanzie: ora si mette al centro l'interesse collettivo e la valenza psicologica e pedagogica. Cavagnari parla, non a caso, di educazione sociale e richiama ampiamente le argomentazioni di uno degli scrittori più prolifici del positivismo italiano: Giuseppe Sergi. Nel

saggio *Per l'educazione del carattere*, Sergi assumeva l'esempio della pubblicità dei processi come forma di «falsa psicologia [...] artificiale». Il pubblico tende a dimenticarsi della vittima – assente – e finisce per simpatizzare col reo «che vede oppresso di domande e d'imputazioni, minacciato di pena, e ne vorrebbe la liberazione» (p. 251). Ma più grave ancora è il circuito della suggestione, il contagio del male che colpisce chi è, per struttura psichica, già predisposto al delitto. «Chiudete le porte – scrive Sergi – a questa gente che, senza essere delinquente, si pasce dello spettacolo della delinquenza e cerca su per tutti i fogli e per tutti i cantoni della città gli avvisi dei processi, le sentenze pronunciate, e legge con gusto tutto lo svolgimento processuale d'un assassinio celebre o mostruoso» (p. 252).

Di fronte al dichiarato – ma indimostrato – aumento della criminalità, la pubblicità dei dibattimenti è denunciata anche come fattore criminogeno. Uno dei più consolidati *topoi* positivisticci è quello che si potrebbe definire della *sterilizzazione medica* del processo. Cavagnari apostrofa la pubblicità (e la presenza della giuria) come pregiudizi o assurdi giuridici. Nel processo *positivo* dovranno perciò essere ammessi solo i “tecnici”, gli avvocati, i medici, gli psichiatri, i periti, così come non si escludono dai teatri anatomici i medici e gli studenti. Per giudicare non basta più, come richiesto ai giurati, un po' di buon senso e una esperienza comune. Il dibattimento sarà allora più rapido, i testimoni più sinceri, gli oratori più concisi e moderati. Se proprio si vuole mantenere la pubblicità, essa dovrà essere superata

come *garanzia politica*: chi meglio dei *competenti* può esercitare il giusto controllo? Sulla scorta delle proposte di Lombroso, Garofalo e Ferri, il pretore milanese è convinto assertore di quella *scientificizzazione* del processo che, applicando i concetti della Scuola positiva, porterebbe appunto a *sterilizzare* i dibattimenti e far prevalere lo studio clinico del delinquente.

Significativa è la replica di Eugenio Florian. Il giurista veneziano definisce il fenomeno descritto da Cavagnari, ovvero la curiosità straordinaria, patologica del pubblico per i grandi dibattimenti, «[...] uno dei più caratteristici fenomeni di psicologia collettiva...» (p. 319), ma non fa propria la proposta “restrittiva”. Piuttosto, Florian coglie bene la natura del problema: la pubblicità delle udienze non è che la superficie del fenomeno, «[...] è la manifestazione esterna di tutto l’organismo processuale, e di questo, per così dire, la condensazione: quindi per sé la pubblicità non ha la forza decisiva di produrre il bene od il male, ma ritrae principalmente la propria significazione da tutto il processo» (pp. 319-320). Se l’intero organismo processuale è difettoso, il danno sarà prodotto non dalla pubblicità in sé ma da ciò che *emerge* attraverso di essa. La pubblicità è un *sintomo*, non la causa della patologia. Anche Florian, del resto, condivide, con obiettivi diversi, l’argomento della *positivizzazione* del processo: basterebbe inquadrare il sistema del processo «[...] sui dati rigorosamente scientifici dell’antropologia criminale, della psicologia forense, della psichiatria [...]», rinno-

vando l'attuale «organismo metafisico», per trasformare la patologia e quindi l'immoralità in fattore di educazione. Florian inoltre suggerisce un'altra spiegazione: non è la pubblicità dei processi a suscitare la curiosità morbosa del pubblico. Semmai è il contrario: la curiosità genera la «teatralità del processo», suggestionando gli attori, giudici e avvocati, giurati ed accusati. Si tratta di un fenomeno della "modernità" dai caratteri più generali. «Annoveriamo, a cagion d'esempio, la maggior pubblicità che hanno assunto tutte le manifestazioni della vita umana, la maggior connessione tra individuo e società, la maggiore eccitabilità psichica, il numero aumentato di coloro che partecipano e s'interessano alle cose comuni e così via. Onde bene diceva lo Schäffle, che la pubblicità è una necessità sociale-psicologica» (p. 321). Florian – a differenza di altri positivisti – non valuta la pubblicità solo dal punto di vista sociale e psicologico, in quanto resta ancora fondamentale ai suoi occhi la funzione di garanzia. Nella prospettiva del socialismo giuridico, fintantoché lo Stato sarà «la manifestazione del dominio d'una classe, come adesso, il controllo della pubblica opinione è efficace e necessario, non tanto perché possa impedire quanto perché osserva ed apprende le eventuali esorbitanze e prepotenze legali». Del resto, osserva il procuratore Tommasi, se ogni giorno viene esecrato il sistema dell'istruzione perché segreta, come si può sostenere la tesi secondo cui sarebbe meglio che i dibattimenti si celebrassero senza pubblico e avvolti nel mistero?

8. *La giustizia si "generalizza"*

I processi di costruzione della società di massa determinano una *pressione* senza precedenti sulla "macchina della giustizia". La crisi della pubblicità – del suo statuto politico ed epistemologico – è per alcuni versi determinata da questa pressione che spinge la *folla* o il *pubblico* a "circondare" le aule di giustizia, a penetrare nel sacro recinto, a osservare dal vivo e soprattutto attraverso i resoconti giornalistici la drammaturgia del processo e con essa, come in un teatro, i protagonisti di efferati delitti di sangue, di scandali economico-finanziari, di reati politici e di crimini mafiosi e camorristici, nonché di clamorosi verdetti ed errori giudiziari. Cavagnari chiamava nervosismo la malattia che spingeva a «procacciarsi nuove emozioni ... ». Nel 1906, il principale teorico italiano della psicologia criminale collettiva (dal delitto associato alla folla delinquente), Scipio Sighele – che aveva da poco partecipato al processo Murri svoltosi presso la Corte d'Assise di Torino – descrive il successo della letteratura dei processi. «Questi drammi veramente vissuti che hanno il loro epilogo in Corte d'Assise interessano assai più dei drammi immaginari che si rappresentano sui palcoscenici dei teatri. E noi li seguiamo nella stampa, – sia nella cronaca affrettata del giornale quotidiano, sia nel volume che è o pretende di essere imparziale e scientifico, – con una intensità che segna il ritmo della nostra ansia febbrile» (Sighele 1906, p. 246). Pressione, suggestione, ansia febbrile, teatro, stampa: è questo un lessico essenziale. Ma la curiosità

verso il male non è di per sé negativa. «Noi viviamo in un'epoca in cui c'è il bisogno, la febbre, dell'autopsicologia, dell'introspezione; e un intuito che ci avverte che appunto nell'analisi del male noi troveremo la spiegazione del nostro *io*, il mezzo per correggerci e per migliorarci». E tuttavia spaventano il lato patologico, gli eccessi e un apparente paradosso, ovvero che mentre ogni attività umana tende a *specializzarsi*, la giustizia tende a *generalizzarsi*, a diventare cioè materia per tutti quelli che solo per aver letto qualche articolo di giornale pensano di poter sentenziare su qualsiasi processo. La giustizia è come la politica: ognuno crede di poterne parlare, anche non avendone le competenze e ignorando l'esatta cognizione dei fatti. Sighele, alla ricerca di una teoria psicologica della presenza del pubblico nelle aule giudiziarie, fa un'osservazione molto acuta quando vede il processo di *desacralizzazione* della giustizia sotto l'angolo visuale di una *generalizzazione* che fa entrare l'opinione pubblica nei tribunali e legittima questa forza così modernamente "oscura". Non è soltanto un problema volgare, perché l'uomo ha bisogno del male, ha bisogno di "vedere" il male e confrontarsi con esso: si tratta quindi di una vera *struttura* dell'uomo moderno, un modo nuovo di porsi delle masse rispetto al fenomeno della giustizia. La soluzione proposta non è però originale. Non è più possibile tenere conto delle parole dell'apostolo Paolo quando dichiara che il magistrato «è ministro di Dio per il tuo bene» (Romani 13, 4). Bisognerebbe *isolare* lo spazio giudiziario, ma nella logica del positivismo. L'ideale sarebbe avere aule seve-

re e serene, abitate da uomini competenti e capaci, «[...] cui fosse unico obbiettivo difendere la Società da chi ne compromette le condizioni di esistenza, e guarire – se è possibile – colui che l’ha offesa. E in quest’aula scientifica dovrebbero essere tutte le garanzie perché veramente giustizia si faccia, ma intorno a quest’aula non dovrebbe elevarsi l’urlo della folla che può, senza sua colpa, e per sete di vendetta come per impulso di pietà, compromettere la serenità e l’equità del giudizio» (*Ibidem*, p. 261). Riprendendo una delle metafore centrali nella individuazione del modello criminologico di interpretazione della società, Sighele ricorda come si dovrebbe seguire il paradigma veramente scientifico della medicina che isola il male e i malati, mentre la giustizia, «[...] che pur dovrebbe essere una medicina sociale [...] sembra godere a lasciar spalancate le porte delle sue aule affinché entri l’eccessiva curiosità umana, il soffio delle passioni [...] e perché tutti i microbi del delitto ne escano a inquinare l’ambiente interno, e la stampa li diffonda e li porti – come fa il vento del polline – a fecondare altri delitti del mondo!» (*Ibidem*).

La ritualità espiatoria di antico regime, alimentata e costruita essenzialmente attorno al patibolo e ai connessi cerimoniali, cambia di segno: la legittimazione della giustizia passa adesso attraverso altri riti (l’inchiesta di polizia e soprattutto la pubblicità del dibattimento) poiché la *visibilità* della pena è *out of order*, politicamente pericolosa e “ingovernabile”. I corpi ricompaiono nel dibattimento, che ha bisogno della fisicità, della gestualità, della parola, ma che –

in quanto *racconto* – non può prescindere dalle anime, dai sentimenti, dalle passioni “devianti”. L’ingresso nel processo di un sapere medico-legale rinnovato e di tutto il vasto e discusso armamentario antropologico-positivista gioca un ruolo primario nel mettere al centro dello spazio giudiziario più l’Uomo-delinquente che il reato ente giuridico. L’uno pulsa di vita, porta le stigmate, l’altro è un freddo articolo del codice; l’uno suscita esecrazioni e applausi, l’altro priva il pubblico del suo protagonismo. Paradossalmente il razionalismo scienziata e il positivismo antropologico – entrati nelle aule dei tribunali per anatomizzare il corpo e l’anima degli imputati – devono fare i conti con un universo mentale che resta attratto potentemente dall’irrazionalità e dal fascino oscuro del crimine.

9. *Chi può resistere al quarto potere?*

Nel 1899 Sighele aveva pubblicato un saggio sul più enigmatico e inafferrabile dei fenomeni sociali, «[...] quel mistero di psicologia collettiva che chiamasi opinione pubblica e che nel mondo moderno ha una così grande e pericolosa influenza» (p. 94). Sulla scia di Gabriel Tarde, Sighele vedeva nella stampa il fattore rivoluzionario che ha trasformato le folle dell’antichità nei *pubblici* moderni. Se la folla è una collettività eminentemente barbara e atavica, «[...] il pubblico è una collettività eminentemente civile e moderna» (*Ibidem*, p. 107). Ma diversamente da Tarde, il positivista italiano pensava che nell’età

moderna la folla e il pubblico convivano. Un pubblico – nel quale in genere predomina il fatto sociale e non quello atavico – può degenerare in folla, con tutte le conseguenze del caso. Questa non è che «una forma acuta e patologica del pubblico» (*Ibidem*, p. 115). Ma chi è il *meneur* del pubblico, ovvero di un aggregato di opinioni che mutano repentinamente a seguito di infinite suggestioni? Non può che essere il detentore del potere sociale più grande dall'età di Gutenberg: il giornalista che forma e viene al tempo stesso plasmato dall'opinione pubblica. E nessuno più dell'*affaire* Dreyfus ha mostrato quanto la stampa possa incidere, nel bene e nel male, nel suggerire al pubblico «oggetti d'odio».

Mai come nel corso dell'Ottocento l'arte ha interessato la criminologia e il processo penale è potuto diventare uno straordinario "palcoscenico" capace di generare tipi, figure, ombre che vanno e vengono dai romanzi, grandi o mediocri che siano. La letteratura è tragica proprio perché l'arte diventa anzitutto lo studio dell'anormalità e della degenerazione. Tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale il cortocircuito che si determina nel rapporto tra pubblicità dei dibattimenti, ruolo della stampa, processi celebri, giurie e "rappresentanza" dell'opinione pubblica raggiunge il suo acme. Il caso francese illustra bene le tensioni che penetrano in profondità i regimi liberali chiamati a confrontarsi con le tumultuose trasformazioni sociali. L'"ossessione del crimine" – specie dopo le leggi antianarchiche del 1894 e il contributo crescente del positivismo penale – segna la *Belle époque* e trova nella stampa il veicolo

privilegiato. Il “quarto potere”, dopo l’esito dell’*affaire* Dreyfus, individua nel *recit des crimes* un terreno privilegiato per il suo ufficio. La stampa si erge spesso a contropotere, commissiona indagini alternative ai suoi *reporter*, difende le libertà pubbliche, ma nello stesso tempo – evidenziando così il suo statuto di ambiguità – attizza pericolosamente il fuoco che cova sotto la cenere delle inquietudini e delle paure collettive. L’aggressività della stampa viene ampiamente sottolineata. «Fra poco – si legge in un giornale francese del tempo – se il nostro collega lo chiede al guardasigilli, potremo vedere in Corte d’assise una nuova creazione, il seggio assegnato a un giornalista che avrà il diritto di interrogare, accusare, respingere» (cit. da Kalifa, p. 210).

Nel 1908 Pietro Lanza ripropone misure per contrastare la pubblicità esagerata. «Tutti i giornali sono sempre pieni e riboccanti di resoconti giudiziari dei delitti più atroci, più impressionanti, più scandalosi, che sono quelli, che interessano di più; e il gusto del pubblico si è depravato, affascinato da questo triste genere di letteratura [...]» (p. 348). Ma, nonostante esistano tante buone ragioni per vietare la pubblicazione dei resoconti processuali, l’autore dice di non farsi illusioni. «Il giornalismo è troppo interessato a mantenere una rubrica che disgraziatamente è delle più attraenti per il pubblico e che perciò assicura una perenne fonte di guadagni. Il giornalismo di tutti i partiti sarebbe solidale e concorde nell’opposizione a una simile novità. E chi potrebbe avere la forza di resistere all’urto terribile del quarto potere? Chi avrebbe l’ardire di sfidarlo e di contrastare con

esso?» (*Ibidem*, p. 348). Non è forse vero che «[...] tutte le fibre della vita moderna sono pervase dal giornalismo!»? (De Mauro, p. 202). È significativo che il codice Finocchiaro-Aprile del 1913 riconosca uno statuto speciale alla stampa. «Nelle sale d'udienza non possono essere riservati posti speciali, salvo quelli che il presidente ha facoltà di assegnare ai rappresentanti della stampa» (art. 375, c. 2). Del resto «L'onda dell'opinione pubblica – aveva osservato Sighele – travolge fatalmente chi vuol mettersi contro di lei». Pensare di poter cambiare i gusti del pubblico con un articolo di legge appariva una pia illusione. «Il rimedio non è nel bavaglio alla stampa – la quale rispecchia e non crea i gusti del pubblico [...]» (Sighele 1906, pp. 280-281).

Se per Francesco Carrara la celerità del procedimento era tutto, i *processi clamorosi* tra Otto e Novecento rischiavano, in Italia, di diventare *infiniti*. In una interpellanza del 1904, Luigi Lucchini denuncia l'evoluzione recente e tipicamente italiana «[...] di certi procedimenti e di certi giudizi penali che si protraggono all'infinito. Avviene oggi quello che non avveniva in passato. Delle istruttorie che durano non soltanto dei mesi, ma degli anni; dei giudizi che tirano innanzi non soltanto dei giorni, ma delle settimane e dei mesi» (1904, p. 231). Eppure se si volge lo sguardo all'Europa continentale si vede che la legislazione processuale è improntata al sistema misto e la magistratura è reclutata e organizzata allo stesso modo: ma in nessun altro paese si ha lo spettacolo doloroso di procedimenti e giudizi infiniti. Gli effetti che ne derivano sono deleteri: l'opinione pubblica

perde di vista il significato del delitto e della pena; le assoluzioni mostrano l'assurdo del carcere preventivo, la giustizia perde credibilità e con essa la magistratura. La maggior parte dei delitti resta impunita, specie nel caso dei reati più gravi. «È quindi – purtroppo – un vizio eminentemente italiano questa lentezza procedurale [...]» (Sighele 1906, p. 264). Nel 1904, in polemica con Raffaele Garofalo, Lucchini ribadisce la tesi secondo la quale l'inverosimile durata dei processi dipende «dagli uomini e non dal disposto della legge» e in molti casi dalle deficienze e dalle assurdità delle istruttorie.

10. *Il processo misto e l'intuizione di Balzac*

Sighele dà ragione a Balzac. È l'istruttoria segreta la fonte principale di una curiosità che spinge la stampa ad esagerazioni e ad invenzioni. Quando poi il processo celebre infine arriva in Assise vi giunge nelle condizioni di una tragedia di un autore illustre e tutti gli occhi sono rivolti verso lo spettacolo che sta per cominciare, «dopo una messa in scena così lunga e così faticosa» (Sighele 1906, p. 267). L'intervento di Lucchini non solo consolida l'idea del triste primato italiano in termini di efficienza della giustizia e di efficacia del processo, ma ne accredita autorevolmente il senso di una trasformazione: la critica della giustizia spettacolo – punto controverso di intersezione tra l'interesse morboso del pubblico, il potente ruolo diffusore della stampa e l'ufficio dei giurati – stigmatizza atteggiamenti che hanno messo

radici in società “moderne” caratterizzate dal ruolo crescente e sempre più multiforme dell’opinione pubblica. Questa presenza nelle sale di udienza apriva una nuova pagina nel rapporto tra esercizio del magistero punitivo e rappresentazioni della giustizia. La folla/pubblico che *preme* per “entrare” in quelle aule e per accaparrarsi i posti migliori, il ruolo delle giurie, degli avvocati e dei magistrati, l’opinione pubblica che si forma attraverso la lettura avida e “morbosa” dei giornali sono fenomeni che rinviano al problema della ritualità giudiziaria e alla domanda sociale di emozioni, sentimenti, identità.

Tra l’istruttoria e il giudizio troviamo ormai ben insediato il circuito dell’opinione pubblica. In un certo senso si tratta di una evoluzione nella quale le patologie organiche del processo penale trovano il momento tipico di amplificazione nel corso del dibattimento. Ma il «pernicioso sistema di condurre le istruttorie e dei processi penali non solo prolunga indefinitamente le medesime, ma si riverbera sui pubblici dibattimenti, diventando la causa se non unica certamente precipua delle loro lungaggini» (De Mauro, p. 183). Nel 1909 Orlando parla di «una insofferenza acuta e vivace del sistema, che regge in Italia le fasi dei giudizi penali e dalla quale derivano il frequente clamoroso insuccesso del nostro magistero repressivo, la lentezza insopportabile delle istruttorie, sterili ciò malgrado, le complicazioni inutili, le lungaggini fastidiose, la prolissa loquacità, la teatralità morbosa, scandalosa dei dibattimenti».

Al centro del dibattito ritorna la struttura epistemologica e operativa del “processo misto”. Fi-

nocchiaro-Aprile, nella relazione al progetto del 1905, aveva ricordato – a proposito dello strapotere avvocatesco in aula – come la lentezza dei dibattimenti:

dipende in massima parte dal fatto che è da tutti sentito il bisogno di dare il più ampio svolgimento nell'istruzione orale al diritto della difesa, che il sistema inquisitorio ha sino a quel punto disconosciuto. Ogni coscienza onesta di legislatore o di giudice si oppone a restringere i freni per impedire lo sviluppo completo di una forza che è stata per lungo tempo ingiustamente compressa. Si va ripetendo che i processi diventano eterni in Italia per le prepotenze della difesa; ma si deve aggiungere che questa prepotenza è tollerata, perché si sente che essa è nient'altro che una rivendicazione. Alla sopravvivenza del puro sistema inquisitorio ora si reagisce con l'esagerazione del sistema contraddittorio nel dibattimento: e sol quando si sarà ristabilito l'equilibrio nel primo periodo lo si potrà pretendere nel secondo.

Il ministro Orlando, nella relazione al progetto di riforma presentato alla Camera il 28 dicembre 1908, non dirà cose diverse:

L'esclusione assoluta della difesa dell'istruttoria, e l'assoluto segreto degli atti di istruzione, invece di abbreviare contribuisce a ritardare la durata dei procedimenti, e, in luogo di favorire, intralcia la scoperta della verità. Non sfugge, infatti, alla osservazione di coloro che hanno pratica dei processi penali che all'odierno sistema istruttorio è principalmente dovuta la prolissità dei dibattimenti. Perché quando l'istruzione scritta è stata compiuta nel più assoluto segreto e senza l'assistenza della difesa, specialmente agli atti irripetibili, tutta l'attività delle parti si concentra sull'istruzione orale, per chiedere lo sperimento di nuovi atti, o, la rinnovazione

di quelli già assunti, ovvero per inficiare tutta la compagine del processo scritto. E ciò non solo prolunga soverchiamente i giudizi ma rende più incerta la repressione, perché scema avanti ai giudici, e soprattutto avanti i giurati, valore e fede alle prove, accreditando le deduzioni di abili e scaltri difensori.

Il sistema dualistico del 1865 era sopravvissuto andando alla ricerca di un equilibrio impossibile. I processi clamorosi e infiniti diventarono la “condensazione” delle tare strutturali del sistema processuale del 1865. La frattura tra fase istruttoria e fase dibattimentale non veniva certo ricomposta dal dubbio, macchinoso e formalistico intervento giurisdizionale della camera di consiglio o della sezione d'accusa. E le contraddizioni del processo misto finirono per “scaricarsi” pesantemente sul dibattimento. Gli eccessi del contraddittorio erano la contropartita per la sopravvivenza del sistema inquisitorio. Il confronto nuovo e difficile con l'opinione pubblica portò in alcuni casi alla dilatazione e alla strumentalizzazione dei principi dell'oralità e della pubblicità; il verdetto dei giurati, all'interno di processi che non assicuravano né l'immediatezza del giudizio né la genuinità nella formazione della prova (minacciata dall'occhio indiscreto e manipolatore della stampa), suscitava sempre più resistenze. I processi clamorosi e infiniti finivano per rafforzare le perplessità attorno alla logica dell'accusatorio percepita spesso in termini di abusi, eccessi, teatralità. Finita l'istruttoria e rinviati a giudizio gli imputati, «Completo è il ravvicinamento fra teatro e Corte di assise, tanto che nelle cronache dei giornali, oramai, il delitto di sangue ha per-

duto il suo nome: esso è chiamato “dramma”; non altrimenti!» (Garofalo 1908, p. 592).

Il risultato è noto: «la scandalosa teatralità delle udienze» e i giornali che «[...] fanno gustare le delizie dello spettacolo a coloro, che non hanno avuto la fortuna di assistervi di persona» (Lanza, p. 341). «La teatralità dei dibattimenti oltre ai mali che produce di per sé, acuisce tutti gli altri inconvenienti già lamentati. Gli avvocati, le parti, lo stesso rappresentante della legge subiscono troppo l'influenza del pubblico, che vivamente s'interessa al dramma giudiziario» (*Ibidem*, pp. 347-348). I protagonisti finiscono per preoccuparsi più della platea e dei giurati che della materia processuale, ben sapendo, del resto, quanto l'ambiente “esterno” possa incidere sull'esito del verdetto.

11. *Quella sottile barriera di legno*

Nel 1912, quando André Gide trascorrevva da giurato intere giornate nell'aula delle udienze della Corte d'Assise di Rouen, in Italia ci si avvicinava alla conclusione del sofferto iter di elaborazione del nuovo codice di procedura penale. Il codice Finocchiaro-Aprile vide la luce in un clima contrastato. Il progetto, prima, il testo approvato poi, fu fatto segno di critiche severe da parte di Lucchini e della sua *Rivista penale*. «Rimane quindi più ferma di prima la compagine del codice vigente, in tutto il suo involuto e vieto organismo istruttorio e giudiziale, con tutti i suoi infiniti ingranaggi inquisitori, l'equivoca supremazia del

p.m. e l'ermafroditismo del giudice istruttore, l'oralità superficiale e il contraddittorio apparente e parolaio del giudizio, la molteplicità e lo stancheccio dei gravami e tutto quello, insomma, che rende tanto ingombrante, tardo e infecondo il nostro processo» (Lucchini 1913, p. 683).

Il nuovo processo misto cercò di intervenire sulla fase istruttoria, introducendovi elementi in grado di meglio definire il profilo "accusatorio" della prova nella fase dibattimentale. In generale, nonostante le disillusioni seguite all'emanazione del nuovo testo, non si può dire che il codice del 1913 non abbia almeno provato ad apprestare qualche soluzione a quell'insieme di difetti e di abusi che associavano i processi ai drammi teatrali più che all'idea della solenne e tramontata sacralità. Nel 1928, il guardasigilli Alfredo Rocco emanerà, secondo tradizione, una circolare per rammentare che «L'aula di giustizia deve acquistare sempre più il carattere di tempio austero, e l'esercizio della solenne funzione svolgersi con l'assoluto rispetto che ad essa compete». Dal 1925, del resto, erano stati vietati i resoconti scandalosi e le fotografie di delinquenti e suicidi, incompatibili con il progetto di forgiare i "nuovi" Italiani. Nel suo codice farà introdurre, quale ulteriore motivo per escludere la pubblicità delle udienze, quella «riprovevole curiosità» (art. 423, c.2, c.p.p. 1930) che nell'Italia unita aveva fatto accorrere folle inquiete e pubblici variegati nelle solenni aule di giustizia.

Salvatore Satta, nella celebre conferenza del 1949 su *Il mistero del processo*, valorizza una felice intui-

zione di Francesco Carnelutti. Come si spiega la pubblicità dibattimentale? Solo «in quanto si riconosca al pubblico che ha diritto di assistere al processo la qualità di parte, e appunto in quanto parte gli è vietato di manifestare opinioni e sentimenti, di tenere contegno tale da intimidire o provocare: se egli fosse terzo, cioè estraneo al conflitto di interessi esplosivo nel reato, tutto ciò evidentemente sarebbe superfluo». Proprio nella sua qualità di “parte” il pubblico «preme contro la sottile barriera di legno che lo divide dal giudice: se riesce a superarla materialmente, sarà il linciaggio, se riesce a superarla spiritualmente sarà la parte che giudicherà e non il giudice, cioè non si avrà giudizio» (p. 34). Il ruolo del pubblico in udienza o mediato dai giornali, aveva osservato Francesco Carrara ai primordi dell’attività della giuria nel nuovo contesto italiano, doveva essere quello di «rimanere in silenzio» (cit. da Bianchi Riva 2008, p. 308).

Quella sottile barriera di legno è dunque il confine tra il giudizio (e quindi la ricerca critica di una “verità”) reso dal terzo e il “giudizio” di una “parte”. L’archetipo assoluto è, lo sappiamo, il processo a Gesù e la figura bendata del Cristo deriso giocherà, nella tradizione, un ruolo centrale affermando «l’idea cristiana di giustizia incarnata nell’immagine del Giusto per definizione che un tribunale umano aveva condannato al vilipendio e alla morte» (Prosperi, p. 67). Si dirà: un processo ma non un “giudizio”. Un processo privo del suo *Nomos*, un processo che è già “pena”, *supplicium*. Il genio kabbalistico e labirintico di Kafka – ne *Il processo* (1915) – ci dice

che Joseph K. «Era in piedi, premuto stretto contro il tavolo, la folla dietro di lui era tanto grande che K. doveva opporre resistenza per non far cadere giù dal podio il tavolo del giudice istruttore, e, forse, il giudice stesso». E la «barriera di legno» è sempre più sottile, specie da quando l'occhio della telecamera ha fatto il suo ingresso nelle aule dei tribunali per garantire una malintesa e nociva "trasparenza".

La storia della giustizia è anche la storia di un senso, la vista, e con essa dell'occhio, dello sguardo e del suo contrario, la benda, la cecità. È la storia di un attributo negativo che dalla prima età moderna comincia ad assumere un significato positivo: la giustizia egemonica del "terzo" è imparziale e "non guarda in faccia nessuno". Il tribunale dell'opinione diventa l'occhio del pubblico nel processo penale dei moderni e da lì, a partire dal XVIII secolo, si aprono i nostri più ravvicinati orizzonti. «Gioco, spettacolo, tecnica? – si chiedeva nel 1968 Jacques Vergès – Il processo è tutte queste cose, ma il gioco non è gratuito, lo spettacolo non ha come sola preoccupazione la bellezza, la tecnica non è spersonalizzata perché si esprime attraverso e a profitto di esseri umani. È una visione della vita. Un'arte di vivere» (pp. 114-115).

La giustizia come "arte di vivere" è ciò che interessa Gide nella sua esperienza di giurato in Corte d'Assise. Seduto sul banco della giuria ripete a se stesso le parole di Cristo. Non nega, malgrado gli «stridori tremendi di tutta la macchina giudiziaria», l'impegno, la coscienziosità, la buona fede degli "attori". Resta persuaso «che una comunità non può

fare a meno di tribunali e di giudici; ma a che punto la giustizia umana sia dubbia e precaria, l'ho potuto sentire – confessa – per dodici giorni consecutivi, sino all'angoscia...». «Certo, col tempo – chiosa con ironia – verranno introdotte riforme, sia per quanto riguarda i giudici e la procedura, sia per quel che concerne i giurati...». Nell'attesa – aggiungo io – ripetiamo ogni tanto a noi stessi: «Non giudicare». Ovvero, «Non giudicate che tremando», come ricorda Jean Carbonnier riferendosi a quel Lutero che vede addirittura in ogni giudice un nemico di Cristo (p. 339). E che per noi, nella nostra società, significa anche «Non pre-giudicare», prima e al di là della *figura iudicii*. Se il sacro è una dimensione che ordina e lega nel più profondo i soggetti anche in una struttura sociale “secolarizzata”, ricondurre la violenza sacrale e il conflitto nel recinto simbolico della giustizia resta una sfida difficile e ambigua per l'*homo democraticus* chiamato a confrontarsi con ciò che resta della lunga stagione dell'illuminismo penale. La giustizia come “arte di vivere *bene*” era e rimane un atto *sovraumano*: una sfida che, a seconda delle scelte, potrà avere il sapore della salvezza o il gusto amaro della dannazione.

Bibliografia

- Alessi G., *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- Alessi G., *Le contraddizioni del processo misto*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, a cura di M. Marmo e L. Musella, Napoli, Cliopress, 2003, pp. 7-52.

- Arendt H., *Le origini del totalitarismo*, Milano, Edizioni di Comunità, 1999 (1948).
- Babini V., *Il caso Murri. Una storia italiana*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- Baker K. M., *Politique et opinion publique sous l'ancien régime*, in «Annales E.S.C.», 1, 1987, pp. 41-71.
- Baker K. M., *Inventing the French Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 (in tr. francese *Au tribunal de l'opinion. Essais sur l'imaginaire politique au XVIIIe siècle*, Paris, Payot, 1993, pp. 219-265).
- Baker K. M., *Defining the Public Sphere in Eighteenth-Century France: Variations on a Theme by Habermas*, in *Habermas and the Public Sphere*, a cura di C. Calhoun, Oxford, Mit Press, 1992, pp. 181-211.
- Balzac H. de, *Un caso tenebroso* (1840-41), con un'introduzione di P. Pellini, *Balzac e il rovescio del 'giallo'*, Palermo, Sellerio, 1996.
- Balzac H. de, *Il colonnello Chabert*, Milano, Garzanti, 2001.
- Beneduce P., *Cause in vista. Racconto e messa in scena del processo celebre*, in «Giornale di storia costituzionale», VI-2, 2003, pp. 333-344.
- Beneduce P., *Altri codici. Sentimenti al lavoro nei galatei forensi*. In appendice *Discorsi di Henri-François D'Aguesseau sull'arte del giudice e dell'avvocato*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
- Bianchi Riva R., *Pregiudizi e sospetti, opinione pubblica e giuria: il processo Martignoni e Borgomanero (1863-1866)*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 291-313.
- Birnbaum P., *L'affaire Dreyfus: la République en péril*, Paris, Gallimard, 1994.
- Birnbaum P. (a cura di), *La France de l'affaire Dreyfus*, Paris, Gallimard, 1994.
- Bonasi A., *Sulla legge della stampa*. Studio, Bologna, Zanichelli, 1881.

- Braunstein J.F., *Modello medico contro democrazia: il "caso" Lombroso*, in *Patologie della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e Novecento*, a cura di M. Donzelli e R. Pozzi, Roma, Donzelli, 2003, pp. 319-340.
- Cacciari M., *Icone della legge*, Milano, Adelphi, 1985.
- Carbonnier J., *Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore*, Milano, Giuffrè, 1997.
- Carnelutti F., *Lezioni sul processo penale*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947, vol. III, pp. 116-118.
- Carnelutti F., *Arte del diritto*, Padova, Cedam, 1949.
- Carnelutti F., *La pubblicità del processo penale*, in «Rivista di diritto processuale», X, 1955, pp. 1-11.
- Carnelutti F., *Le miserie del processo penale*, Roma, Eri, 1957.
- Carrara F., *Cesarini e le riforme alla procedura penale, Cap. VII, Istruzione segreta*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca, Giusti, 1874, vol. IV.
- Carrara F., *Convenienza di una rivista scientifica indipendente della giurisprudenza penale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca, Giusti, 1874, vol. IV.
- Carrara F., *Recensione a Perotta Cav. Avv. Raimondo di Parma, Procuratore del Re presso il Tribunale di Pesaro - I Giurati alle Corti di Assise, Piacenza, Tipografia Francesco Solari, 1871*, in *Progresso e regresso del giure penale nel nuovo regno d'Italia osservato nella dottrina, nella legislazione e nella giurisprudenza in alcuni scritti... raccolti per servire di continuazione agli Opuscoli del medesimo autore già pubblicati*, Lucca, Giusti, 1874, vol. II.
- Carrara F., *I giurati e la libertà. Prolusione al corso accademico di diritto penale dell'anno 1874-75...*, Lucca, Giusti, 1874.
- Cavagnari S., *La pubblicità dei dibattimenti e l'educazione del carattere*, in «La Scuola positiva», III, 1893.
- Cavagnari S., *Ancora della pubblicità dei dibattimenti e l'educazione del carattere*, in «La Scuola positiva», III, 1893.
- Cernigliaro A., *Sviluppi semantici del concetto di ordine pubblico nell'Ottocento italiano*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, ricerche, storiografie. Per ricordare M. Sbriccoli*, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata, eum, 2007, pp. 309-327.

- Cernigliaro A. (a cura di), *Themis. Tra le pieghe della giustizia*, Torino, Giappichelli, 2009.
- Ceserani R., *Giustizia, diritto, giudizio, processo*, in R. Ceserani, M. Domenichelli, P. Fasano (a cura di), *Dizionario dei temi letterari*, Torino, Utet, 2007.
- Chauvaud F. (a cura di), *Le sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (VIIIe-XXe siècles)*, Paris, Créaphis, 1999.
- Chevalier L., *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle*, Paris, Plon, 1958 (tr. it. *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella Rivoluzione industriale*, Bari, Laterza, 1976).
- Cianferotti G., *Introduzione. Logica del processo, logica del giudizio ed opinione pubblica*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 15-27.
- Civile (Giuseppe), *Per una storia sociale dell'opinione pubblica: osservazioni a proposito della tarda età liberale*, in «Quaderni storici», 2, 2000, pp. 469-504.
- Colao F., *Su una "Recensione" di Vincenzo Salvagnoli. La difesa nella Toscana dell'Ottocento*, in *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli. Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 2004, pp. 259-302.
- Colao F., *Il processo penale toscano e la «nobile divisa del difensore» (1814-1849)*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di M. Miletto, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 79-134.
- Colao F., *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006.
- Colao F., *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale... nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 36, 2007, t. I, pp. 699-742.
- Colao F., Lacchè L., Storti C. (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008.

- Conti U., *L'intervento della difesa nell'istruttoria*, in «Rivista penale», XLI, 1895.
- Cordero F., *Riti e sapienza del diritto*, Bari, Laterza, 1981.
- Costa P., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986.
- Costa P., *La modernità penale fra secolarizzazione e permanenza del «sacro»*, in *Valori e secolarizzazione del diritto penale*, a cura di S. Canestrari e L. Stortoni, Bologna, Bononia UP, 2009, pp. 101-120.
- Cruppi J., *La Cour d'Assises*, Paris, Calmann Lévy, 1898.
- D'Amico E., *Strategie di manipolazione dei giurati. Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 265-290.
- Da Passano M., *Il giuri "compagno indispensabile", necessario, fatale, della libertà*, in «Movimento operaio e socialista», 3, 1989.
- De Mauro G.B., *Le lungaggini delle istruttorie e dei dibattimenti penali*, in «Rivista di diritto penale e sociologia criminale», 11, 1910.
- Demartini A.-E., *L'affaire Lacenaire*, Paris, Aubin, 2001.
- Denis M. (a cura di), *L'affaire Dreyfus et l'opinion publique*, Rennes, Pur, 1995.
- De Salvo P., *Un periodico giuridico di fine Ottocento: la Rivista dei Dibattimenti Celebri (1872-1879)*, in «Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di scienze giuridiche economiche e politiche», LXXIII, 2004, pp. 123-156.
- Dezza E., *L'avvocato nella storia del processo penale*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. Alpa e R. Danovi, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 111-134.
- Dezza E., *Un penalista scomodo. Appunti per una biografia di Giuseppe Marocco (1773-1829)*, in *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, rist. anast., Padova, Cedam, 2002, pp. CCXLIX-CCLXXIX.
- Dezza E., *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, cit., pp. 13-77.

- Dezza E., «*Pour pourvoir au bien de notre justice*». *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in «Diritto penale XXI secolo», 1, 2002, pp. 159-202.
- Di Fant A., *L'affaire Dreyfus nella stampa cattolica italiana*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2002.
- Douglas M., *Purezza e pericolo. Un'analisi dei concetti di contaminazione e tabù*, Bologna, Il Mulino, 1975.
- Ellero P., *Delle leggi sulla stampa* (Bologna, 27 giugno 1864), in «Archivio giuridico», 3, 1869.
- Ferri E., *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale. Prolezione al corso di diritto e procedura penale detta nell'Università di Bologna il 6 dicembre 1880*, Bologna, Zanichelli, 1881.
- Ferri E., *Cenni critici sulla giuria*, in «Temi veneta», V, 1880, n. 57-58, pp. 661-668.
- Ferri E., *Sociologia criminale*, Torino, Bocca, 1892, 3^a ed.
- Ferrua P., *Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Florian E., *Pel diritto di conoscere i fatti criminosi*, in «La Scuola positiva», III, 1893.
- Garapon A., Jacob R., *Volumes, matières et couleurs. Pour une anthropologie de l'espace judiciaire*, in *La justice en ses temples. Regards sur l'architecture judiciaire en France*, a cura dell'Association Française pour l'Histoire de la Justice, Poitiers, Brissaud, 1992, pp. 313-322.
- Garapon A., Salas D. (sous la dir.), *La justice et le mal*, Paris, Editions Odile Jacob, 1997.
- Garapon A., Gros F., Pech Th., *Et ce sera justice. Punir en démocratie*, Paris, Editions Odile Jacob, 2002.
- Garapon A., *Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*, Paris, Editions Odile Jacob, 2001, tr. it. *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, con prefazione di D. Bifulco, Milano, Raffaello Cortina editore, 2007.
- Garofalo R., *Criminologia. Studio sul delitto e sulla teoria della repressione*, Torino, Bocca, 1891, 2^a ed.
- Garofalo R., *I dibattimenti delle Corti di Assise in Italia*, in «Nuova Antologia», 16 agosto 1908.

- Gerard Ph., van de Kerchove M., Ost F. (a cura di), *Fonction de juger et pouvoir judiciaire: transformations et déplacements*, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1983.
- Gide A., *Ricordi della Corte d'Assise*, Milano, Longanesi, 1949 (anche Palermo, Sellerio, 1994).
- Gide A., *Il caso Redureau*, Palermo, Sellerio, 1994.
- Giostra G., *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, cit., pp. 515-529.
- Girard R., *La violenza e il sacro*, Milano, Adelphi, 1980.
- Girard R., *Il capro espiatorio*, Milano, Adelphi, 2002, 3 ed.
- Giuliani A., *Ordine isonomico ed ordine asimmetrico: "nuova retorica" e teoria del processo*, in «Sociologia del diritto», 2-3, 1986, pp. 81-90.
- Giuriati D., *Commento teorico-pratico al codice di procedura penale nel Regno d'Italia*, Milano, Giacomo Stella editore, 1863.
- Giuriati D., *Arte forense*, Torino, Roux e Favale, 1878.
- Groppi A., *Il teatro della giustizia. Donne colpevoli e opinione pubblica nell'Italia liberale*, in «Quaderni storici», 3, 2002.
- Guarnieri P., *L'ammazzabambini. Legge e scienza in un processo toscano di fine Ottocento*, Torino, Einaudi, 1988.
- Haber G., *Strafgerichtliche Öffentlichkeit und öffentlicher Ankläger in der französischer Aufklärung mit einem Ausblick auf die Gesetzgebung der Konstituante*, Berlin, Duncker & Humblot, 1979.
- Habermas J., *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2001 (1971).
- Hutchings P. J., *The criminal spectre in Law, Literature and Aesthetics: incriminating subjects*, London-New York, Routledge, 2001.
- Impallomeni G.B., *La difesa dell'imputato nella istruzione preparatoria*, Palermo, Pedone Lauriel, 1886.
- Jaume L., *L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français*, Paris, Fayard, 1997.
- Kalifa D., *L'encre et le sang. Récit de crimes et société à la Belle époque*, Paris, Fayard, 1995.

- Kleeblatt N. L. (a cura di), *L'affaire Dreyfus. La storia, l'opinione, l'immagine*, Torino, Bollati Boringhieri, 1990.
- Lacchè L., *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè, 1990.
- Lacchè L., *Per una teoria costituzionale dell'opinione pubblica. Il dibattito italiano (XIX secolo)*, in «Giornale di storia costituzionale», numero monografico *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, a cura di Id., 6/II, 2003, pp. 273-290.
- Lacchè L., *Il "discorso" costituzionale nell'opera di Pisanelli*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 10/II, 2005, pp. 87-103.
- Lacchè L., *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, cit., pp. 459-513.
- Lacchè L., *"L'opinione pubblica saggiamente rappresentata". Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, a cura di P. Marchetti, Napoli, Esi, 2007, pp. 89-147.
- Lacchè L., *Un luogo «costituzionale» dell'identità giudiziaria nazionale: la Corte d'assise e l'opinione pubblica (1859-1913)*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 77-120.
- Lanza P., *Il processo infinito. Osservazioni in occasione del processo Cifariello*, in «Rivista penale», XVIII, 1908, pp. 332-354.
- Latini C., *La sentenza 'dei giornalisti'. Repressione del dissenso e uso dei tribunali penali militari durante lo stato d'assedio nel 1898*, in *Inchiesta penale e pre-giudizio*, cit., pp. 243-277.
- La Torre Massimo, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.
- Lucchini L., *Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale. Studio di legislazioni comparate antiche e moderne seguito da uno schema progetto di legge dell'autore*, Venezia, Naratovich, 1872.

- Lucchini L., *Pubblicità, oralità e contraddittorio nella istruttoria del processo penale: appunti critici*, Verona, Tipografia M. Dal Ben, 1873.
- Lucchini L., *La legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati e sulla procedura nei giudizi avanti le Corti di Assise*, in «Rivista penale», I, 1874.
- Lucchini L., Recensione a *Dei giurati in Italia...* ecc., in «Rivista penale», II, 1875.
- Lucchini L., *Rivista dei dibattimenti. Corte d'Assise di Napoli - Processo Hind. Appunti critici - Interrogatori e deposizioni - Apprezzamenti della stampa - Pubblicità dei dibattimenti*, in «Rivista penale», III, 1875.
- Lucchini L., *Corte d'Assise*, in *Il Digesto italiano*, Torino, Utet, 1899-1903, vol. VIII, parte IV.
- Lucchini L., *Sulla durata dei procedimenti penali: interpellanza del deputato Luigi Lucchini svolta alla Camera dei deputati nella tornata del 13 giugno 1904*, in «Rivista penale», LX, 1904.
- Lucchini L., *Errori di giurati o di critici e di magistrati?*, in «Rivista penale», LX, 1904, pp. 249-253.
- Lucchini L., *Cronaca. Giurati e criminalità*, *Ibidem*, pp. 385-393.
- Lucchini L., *Dibattimenti di lunga durata e indennità ai giurati*, *Ibidem*, LXXIV, 1911, p. 119.
- Lucchini L., *Il nuovo codice di procedura penale. Impressioni e appunti*, in «Rivista penale», 77, 1913.
- Luminati M., *Linguaggi e stili della magistratura italiana nel secondo dopoguerra*, in *L'impiegato allo specchio*, a cura di A. Varni e G. Melis, Torino, Rosenberg & Sellier, 2002, pp. 297-326.
- Lupo S., *Tra banca e politica. Il delitto Notarbartolo*, in «Meridiana», 7-8, 1989-1990, pp. 119-155.
- Luzzatto S., *Balzac tra il poliziotto e il boia*, in *Ombre rosse. Il romanzo della Rivoluzione francese nell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 81-115.
- Mangoni L., *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985.

- Marmo M., "Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare". *Le manipolazioni del processo Cuocolo (1906-1930)*, in *La costruzione della verità giudiziaria*, cit. pp. 101-170.
- Martone L., *Corti d'assise e lotta alla criminalità. Togati e Giurati al servizio della giustizia italiana tra Ottocento e Novecento*, ora in *Aspetti del sistema penale liberale e fascista tra leggi speciali e garanzie processuali*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 113-149.
- Martucci R., *La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791). I. Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano, Giuffrè, 1984.
- Martucci R., *Il modulo inquisitorio nelle «Ordonnances» francesi da Colbert alla Costituente*, in *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 233-313.
- Maza S., *Le tribunal de la nation: les mémoires judiciaires et l'opinion publique à la fin de l'ancien régime*, in «Annales E.S.C.», 1, 1987, pp. 73-79.
- Maza S., *Private Lives and Public Affairs. The Causes Célèbres of Prerevolutionary France*, Berkeley, University of California Press, 1993 (tr. francese *Vies privées, affaires publiques. Les causes célèbres de la France prérévolutionnaire*, Paris, Fayard, 1997).
- Mazzacane A., *Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione*, in «Rechtsgeschichte», 3, 2003, pp. 70-97.
- Miletti M.N., *Un processo per la Terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, I, *L'attesa*, Milano, Giuffrè, 2003.
- Miletti M.N., *Il velo squarciato. Riforme dell'instruction nella Terza Repubblica e riflessi nell'Italia liberale*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, cit., pp. 361-412.
- Mittermaier K. J. A., *La istruzione preliminare nei processi criminali. - Sua importanza e suo rapporto con i pubblici dibattimenti. - e principalmente della istruzione preliminare inglese*, in «La Temi», I, 1847, pp. 221-229; III, 1851, pp. 201-204.

- Monti A., *Errore giudiziario e revisione del giudicato in Italia nella seconda metà dell'Ottocento*, in *Error iudicis. Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum*, Hrsg. von A. Gouron, L. Mayali, A. Padoa Schioppa, D. Simon, Frankfurt, Klostermann, 1998, pp.157-203.
- Monti A., *Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, Giuffrè, 2003.
- Mourier P.F., *Balzac, l'injustice de la loi*, Paris, Michalon, 1996.
- Nobili M., *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Bologna, Il Mulino, 2009.
- Orlando V.E., *Relazione ministeriale al progetto «Riforme al Codice di Procedura Penale»*, presentato al Senato il 24 maggio 1909.
- Ost F. et al. (a cura di), *Lettres et loi: le droit au miroir de la littérature*, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2001.
- Ost F., *Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- Ozanam Y., *L'avocat en cour d'assises (XIXe et XXe siècles)*, in AA.VV., *La Cour d'assises. Bilan d'un héritage démocratique*, Paris, La Documentation française, 2001.
- Padoa Schioppa A., ed. by, *The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900*, Berlin, Duncker & Humblot, 1987.
- Padoa Schioppa A., *La giuria penale in Francia. Dai «philosophes» alla Costituente*, Milano, Led, 1994.
- Padoa Schioppa A., *Pisanelli e la giuria penale*, in *Grundlagen des Rechts. Festschrift für Peter Landau zum 65. Geburtstag*, Hrsg. von R. H. Helmholz et alii, Paderborn, F. Schöningh, 2000, pp. 851-864.
- Palano D., *Il potere della moltitudine. L'invenzione dell'inconscio collettivo nella teoria politica e nelle scienze sociali italiane tra Otto e Novecento*, Milano, Vita e Pensiero, 2002.
- Pech Th., *L'homme de lettres aux assises: Gide, Mauriac, Giono*, in AA.VV., *La Cour d'assises*, cit., pp. 193-211.
- Pessina E., *Della istituzione dei giurati nei giudizi penali (1872)*, in *Opuscoli di diritto penale*, Napoli, Marghieri, 1874, vol. I.

- Petronio U., *Laboratorio per una ricerca: iudicare tamquam Deus tra teologia e diritto*, in *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*, a cura di P.A. Bonnet e L. Loschiavo, Napoli, Esi, 2008, pp. 153-191.
- Pisani M., *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2, 1973, pp. 703-716.
- Prosperi A., *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino, Einaudi, 2008.
- Renoux-Zagamé M.-F., *Du droit de Dieu au droit de l'homme*, Paris, Puf, 2003.
- Romagnosi G.D., *Ricerche sulla validità dei giudicj del pubblico a discernere il vero dal falso*, Firenze, Piatti, 1836, t. II.
- Ruggiero V., *Crimini dell'immaginazione: devianza e letteratura*, Milano, Il Saggiatore, 2005.
- Sala E., *Dell'intervento dell'imputato nella istruzione del processo penale*, in «Rivista penale», 5, 1876, pp. 5-31.
- Salas D., *Juger en démocratie*, in *La Cour d'assises. Bilan d'un héritage démocratique*, cit.
- Saraceno P., *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di una analisi socio-politica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1979.
- Saraceno P., *Le "epurazioni" della magistratura in Italia. Dal regno di Sardegna alla Repubblica: 1848-1951*, in «Clio», XXIX, 1993, pp. 509-523.
- Saraceno P., *Il reclutamento dei magistrati italiani dall'Unità al 1890*, in A. Mazzacane e C. Vano (a cura di), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli, Jovene, 1994, pp. 537-588.
- Satta S., *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi, 1994.
- Sbriccoli M., *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2, 1973, pp. 607-702.

- Sbriccoli M., *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVI, 1987, pp. 105-183.
- Sbriccoli M., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia Unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232.
- Sbriccoli M., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998, pp. 485-551.
- Sbriccoli M., *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in M. Sbriccoli et alii, *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 41-95.
- Sergi G., *Per l'educazione del carattere*, Milano, Fratelli Dumouillard, 1893, seconda edizione corretta e aumentata.
- Sighele S., *Lettera di Scipio Sighele a Gabriel Tarde*, in «Critica sociale», I° novembre 1894, poi in appendice a Id., *L'intelligenza della folla*, Torino, Bocca, 1922, pp. 137-145.
- Sighele S., *L'opinione pubblica*, in *Mentre il secolo muore*, Palermo, Sandròn, 1899.
- Sighele S., *Letteratura tragica*, Milano, Treves, 1906.
- Soulier G., *Le théâtre et le procès*, in *Droit et Société*, 17-18, 1991, pp. 8-23.
- Stoppato A., *Il Presidente della Corte d'Assise. Osservazioni sui progetti di legge (Tajani) per modificazioni all'ordinamento giudiziario e al codice di procedura penale, ecc. presentati alla Camera il 25 novembre 1885*, in «Rivista penale», XXIII, 1886, pp. 153 ss.
- Storti Storchi C., *Giuria penale ed errore giudiziario. Questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in *Error iudicis*, cit., pp. 278-294.
- Storti Storchi C., *Difensori e diritto di difesa nel processo penale italiano nel primo decennio dell'unificazione legislativa*, in *Officium advocati*, a cura di L. Mayali, A. Padoa Schioppa e D. Simon, Frankfurt am Main, Klostermann, 2000.

- Storti C., *Incredulità e «malsana curiosità» dell'opinione pubblica: la logica dell'istruttoria tra politica legislativa e giurisprudenza di Cassazione (1898-1930)*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp.121-162.
- Tarde G., *Le Public et la Foule*, in «Revue de Paris», nn. 15 juillet e 1^{er} août 1898, in *L'opinion et la foule*, con una introduzione di D. Reynié, *Gabriel Tarde, théoricien de l'opinion*, Paris, Puf, 1989.
- Tolomei G., *Diritto di difesa durante l'istruzione preparatoria dei processi penali*, in «Giornale delle Leggi», 5, 1874, pp. 66-68.
- Tommasi D.A., *Lungaggini ed insuccessi giudiziari. Dibattimenti istruttoria e polizia*, in «La Scuola positiva», 22, 1912.
- Turiello P., *Governo e governati in Italia*, a cura di P. Bevilacqua, Torino, Einaudi, 1980 (1882), pp. 184 ss.
- Vergès J. M., *Strategia del processo politico*, Torino, Einaudi, 1969.
- Vigoriti V., *La pubblicità delle procedure giudiziarie (Prolegomeni storico-comparativi)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, Olschki, 1977, vol. II, pp. 635-698.
- Woloch I., «*Le palladium de la liberté*»: *vicissitudes du juré criminel*, in *L'image de la Révolution française. Communications présentées lors du Congrès mondial pour le bicentenaire de la Révolution*, Sorbonne-Paris, 6-12 juillet 1989, Paris, Oxford, New York, Pergamon Press, 1990, t. 2, pp. 983-988.
- Zagrebelski G., *Il «crucifige!» e la democrazia*, Torino, Einaudi, 1995.

Finito di stampare
nel mese di Dicembre 2009
dalla Litho 2 - Casoria (NA)

